Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 24 maggio 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1972, n. **1159.**

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori ad accettare un legato.

N. 1159. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori viene autorizzata ad accettare il legato della somma di L. 2.000.000 disposto a favore della dipendente sezione friulana dal prof. Enrico Morpurgo con testamento olografo del 1° marzo 1968, pubblicato dal notaio Giusto Bronzin in data 17 febbraio 1969, rep. n. 39597-20252.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 38. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1972, n. **1160.**

Erezione in ente morale della « Associazione nazionale vigili del fuoco volontari discontinui », con sede in Casal Monferrato.

N. 1160. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Associazione nazionale vigili del fuoco volontari discontinui », con sede in Casal Monferrato (Alessandria), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 46. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1973, n. **226.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione italiana di cardiologia, con sede in Milano.

N. 226. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Fondazione italiana di cardiologia, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 39. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1973, n. **227.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Santissima Vergine Maria dell'Immacolata Concezione, nel comune di Pompei.

N. 227. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo prelato di Pompei, in data 13 novembre 1971, integrato con due dichiarazioni del 25 gennaio 1972, relativo alla erezione della parrocchia della Santissima Vergine Maria dell'Immacolata Concezione, in località Treponti del comune di Pompei (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 49. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1973, n. **228.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B.V. Ausiliatrice e S. Maddalena penitente, nel comune di Poggio Rusco.

N. 228. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Mantova in data 30 maggio 1972, integrato con dichiarazione del 20 giugno 1972, relativo alla erezione della parrocchia della B. V. Ausiliatrice e S. Maddalena penitente, in frazione Dragoncello del comune di Poggio Rusco (Mantova).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 43. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973, n. **229.**

Autorizzazione all'Istituto universitario di Bergamo ad acquistare un immobile.

N. 229. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto universitario di Bergamo viene autorizzato ad acquistare un immobile sito in Bergamo, piazza Rosate, 3, descritto nel catasto edilizio urbano alla partita 912, mappale 903 e al catasto terreni alla partita 5353, mappale 2183 al prezzo di L. 62.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 41. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973, n. **230**.

Autorizzazione alla Società economica di Chiavari ad accettare una eredità.

N. 230. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la Società economica di Chiavari viene autorizzata ad accettare, con il beneficio d'inventario, l'eredità, disposta dal signor Angelo Scorza, con testamento olografo in data 27 dicembre 1961, pubblicato per atti dott. Giovanni Montaldo, notaio in Genova, in data 22 aprile 1963, n. 23889/6629 di repertorio, registrato a Genova il 13 maggio 1963, n. 20986, consistente, dedotto un legato d'usufrutto sull'intera eredità in favore della moglie, signora Spanio Matilde, una quota pari ad un terzo di una comproprietà indivisa comprendente quattro appartamenti ed un appezzamento di terreno con entrostante casa rurale, siti in Genova per un valore periziato, in piena proprietà, di L. 24.166.700.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 37. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1972.

Approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero della marina mercantile e la società di navigazione « Partenopea ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 34, concernente l'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale;

Visto il proprio decreto in data 18 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1958, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 136, con il quale venne approvata la convenzione stipulata il 10 aprile 1958 con la società per azioni di navigazione « Partenopea », con sede in Napoli, per l'esercizio fino al 31 dicembre 1973 dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « B » (isole partenopee e pontine);

Visto il proprio decreto in data 26 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1960, registro n. 14 Marina mercantile, foglio n. 27, con il quale venne approvata la convenzione modificativa stipulata il 13 giugno 1960;

Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1964, registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 68, con il quale venne approvata la convenzione modificativa stipulata il 15 luglio 1963;

Considerata la necessità di modificare il terzo comma dell'art. 23 della citata convenzione 10 aprile 1958, per consentire l'effettuazione di un maggior numero di viaggi per esigenze di traffico e realizzare, conseguentemente, un miglioramento dei servizi nell'interesse economico e sociale del settore delle isole partenopee e pontine;

Vista la convenzione modificativa che, per attuare la modifica sopraindicata, è stata stipulata in Roma, addì 8 novembre 1971, tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni di navigazione « Partenopea »;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata in Roma, addì 8 novembre 1971, tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni di navigazione « Partenopea » con sede in Napoli, con la quale è stata apportata modifica al terzo comma dell'art. 23 della ripetuta convenzione 10 aprile 1958.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica unitamente alla convenzione modificativa che sarà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1972

LEONE

CASSIANI — COLOMBO — BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1973
Registro n. 2 Marina merc., foglio n. 36

Convenzione dell'8 novembre 1971 tra il Ministero della marina mercantile e la Società per azioni di navigazione « Partenopea », con sede in Napoli, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « B » (Isole partenopee e pontine).

Premesso che tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni di navigazione « Partenopea », con sede in Napoli, sono state stipulate una convenzione in data 10 aprile 1958 e quelle, modificative della precedente, in data 13 giugno 1960 e in data 15 luglio 1963, tutte debitamente approvate con decreto del Presidente della Repubblica e registrate alla Corte dei conti, per l'esercizio sino al 31 dicembre 1973 dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « B » (Isole partenopee e pontine):

tra il dott. Nunzio D'Angelo, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile e il sig. Davide Russo, consigliere delegato della società per azioni di navigazione « Partenopea », con sede in Napoli, agente in nome e per conto della società stessa, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 23 della convenzione 10 aprile 1958 citata in premessa viene modificato come segue:

« Per gli eventuali viaggi che, in applicazione della periodicità indicata per ciascuna linea nell'annessa tabella, risulteranno effettuati in più del numero sopra stabilito, oppure per quelli eseguiti in più per esigenze di traffico e preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile sarà corrisposta la normale sovvenzione fino ad esaurimento della somma prevista dall'art. 2 della presente convenzione ».

Art. 2.

La presente convenzione, mentre vincola la società dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero della marina mercantile finchè non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Fatta a Roma, addì 8 novembre 1971

p. *Il Ministero della marina mercantile*
NUNZIO D'ANGELO

p. *La Società per azioni di navigazione « Partenopea »*
DAVIDE RUSSO

(7247)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1972.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione centrale per gli elenchi autorizzati degli agenti marittimi raccomandatari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 aprile 1940, n. 496, che detta norme per la formazione degli elenchi autorizzati degli agenti marittimi raccomandatari;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1972, registro n. 11, foglio n. 99, con il quale è stata ricostituita la commissione centrale di cui all'art. 13 della legge suddetta;

Vista la nota n. 4358/72 del 5 ottobre 1972, con la quale la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori ha comunicato il decesso del sig. Federico Bondini, membro effettivo della predetta commissione in rappresentanza dei lavoratori della pesca, ed ha indicato come sostituto il sig. Tullio Maietti;

Decreta:

Il sig. Tullio Maietti è nominato membro effettivo — in rappresentanza dei lavoratori della pesca — della commissione centrale per gli elenchi autorizzati degli agenti marittimi raccomandatari, in sostituzione del sig. Federico Bondini, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1972

Il Ministro: FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1973
Registro n. 1 Industria e comm., foglio n. 262

(7273)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1973.

Determinazione del coefficiente di ragguaglio, per il 1972, per il calcolo dei contributi spettanti per i beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali, danneggiati o distrutti da eventi bellici.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per i danni di guerra, integrata e modificata con la legge 29 settembre 1967, n. 955;

Visti i decreti ministeriali del 20 giugno 1955, del 7 febbraio 1956, del 4 maggio 1957, del 20 marzo 1958, del 15 marzo 1960, del 23 ottobre 1964, del 14 luglio 1967, del 21 aprile 1969, del 6 luglio 1970, del 14 maggio 1971 e del 7 aprile 1972, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183, del 10 agosto 1955, numero 208, del 21 agosto 1956, n. 186, del 27 luglio 1957, n. 262, del 29 ottobre 1958, n. 103, del 28 aprile 1960, n. 319, del 24 dicembre 1964, n. 257, del 14 ottobre 1967, n. 242, del 24 settembre 1969, n. 279, del 3 novembre 1970, n. 223, del 4 settembre 1971, e n. 268 del 13 ottobre 1972 concernenti la fissazione dei coefficienti di rivalutazione dei contributi per danni di guerra;

Vista la lettera n. 28088 del 29 novembre 1972 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica i seguenti indici per l'anno 1970: indice generale dei prezzi all'ingrosso (base maggio 1940 = 1): 56,98; indice salari dell'industria (base 1940 = 1) aggiornato al 1971): 184,12;

Ritenuta la necessità di calcolare per il 1972, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 968 e dell'art. 18 della legge 955, il rapporto esistente fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione e della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra (maggio 1940), al fine di stabilire la base di commisurazione del contributo per la categoria dei beni relativi ad attività industriale, commerciale, artigiana e professionale, indicati nell'art. 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, integrata e modificata dalla legge 29 settembre 1967, n. 955;

Decreta:

Il rapporto di cui alle premesse, per il 1972, previsto dalla lettera *c*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e dell'art. 18 della legge 29 settembre 1967, numero 955, per i beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali, è determinato in 120.55.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1973
Registro n. 4 Industria e comm., foglio n. 54

(7275)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1973.

Approvazione del modello di documento per l'annotazione dei membri dell'equipaggio di imbarcazioni e navi da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla disciplina della navigazione da diporto;

Decreta:

E' approvato l'unito modello di documento per la annotazione dei nominativi del personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna, arruolato sulle imbarcazioni e sulle navi da diporto.

Roma, addì 20 marzo 1973

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
BOZZI

. . . .
. . . . (1)

(Un foglio 30 per 20)
MOD. . . . .
(D M . .)

Stemma della Repubblica italiana

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

DIREZIONE GENERALE M.C.T C

Imbarcazioni e navi da diporto

Elenco dei membri dell'equipaggio iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna

N. . . . . . .

(1) Indicazione dell'ufficio che rilascia il documento

(II facciata)

Il presente elenco è allegato alla licenza rilasciata in data . . . .
dal . . . . . di . . . alla imbarcazione/nave iscritta **al** **numero** . . . . del registro delle imbarcazioni/navi da diporto tenuto **dal** . . . . . . di . ., avente le seguenti caratteri**stiche principali:**

Stazza lorda tonn . . .

Scafo

Costruito a . . . .
nell'anno . . . . . .

Apparato motore

Costruito a . . . . nell'anno .
tipo . . . potenza massima di esercizio CV . . . potenza fiscale CV . . .

Rilasciato a . . . il . . . 19 . .
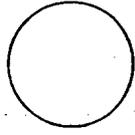
IL . . . .
. . . .
. . . .

Proprietari: . . . .
. . . .
. . . .

Dichiarazione di armatore e del suo rappresentante (*)

Data della dichiarazione	*Armatore* Nome, cognome, domicilio	*Rappresentante* Nome, cognome, domicilio	Bollo e firma

Il presente elenco ha sostituito quello N . . . . . rilasciato *dal* . . . . di . . . . in data . . . .

(*) La dichiarazione di armatore e del suo rappresentante non si deve in ogni caso compilare per le imbarcazioni iscritte nei registri tenuti dagli uffici provinciali della M.C.T.C.

(III facciata)

ELENCO EQUIPAGGIO

Luogo e data del movimento e firma del funzionario che lo segue		Cognome e nome	Ufficio di iscrizione	Numero di matricola e titolo o qualifica professionale	Qualifica di bordo	Convenzione di imbarco ed eventuale contratto tipo cui si riferisce (nel caso di imbarco a scopo professionale)	*Annotazioni*
Imbarco	Sbarco						

(IV facciata)

ELENCO EQUIPAGGIO

Luogo e data del movimento e firma del funzionario che lo segue		Cognome e nome	Ufficio di iscrizione	Numero di matricola e titolo o qualifica professionale	Qualifica di bordo	Convenzione di imbarco ed eventuale contratto tipo cui si riferisce (nel caso di imbarco a scopo professionale)	*Annotazioni*
Imbarco	Sbarco						

(7257)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1973.

Riconoscimento dell'istituto di idrobiologia e pescicoltura dell'Università di Messina.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la domanda di riconoscimento presentata in data 3 aprile 1970, dall'istituto di idrobiologia e pescicoltura dell'Università di Messina con sede in Messina, via dei Verdi, 75, a sensi dell'art. 27 del regolamento sopra citato;

Considerato che il predetto istituto, per mezzi, personale e finalità, è da ritenersi idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Decreta:

Articolo unico

A sensi dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, l'istituto di idrobiologia e pescicoltura dell'Università di Messina con sede in Messina, via dei Verdi, 75, è riconosciuto per gli effetti di cui alla legge ed al regolamento citati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1973

p. *Il Ministro*: SIMONACCI

(7256)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1973.

Revoca alla società a responsabilità limitata Docks Lecco, con sede in Lecco, dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1954 con il quale la società a responsabilità limitata Docks Lecco, con sede in Lecco, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Lecco, via Fiandra, 5, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 29 gennaio 1972 con la quale detta società ha chiesto la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del magazzino generale;

Decreta:

Articolo unico

E' revocata alla società a responsabilità limitata Docks Lecco l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale, concessa con il decreto ministeriale 14 maggio 1954, indicata nelle premesse.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1973

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
PAPA

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

(7274)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1973.

Indicazione della Cassa di risparmio di Bra tra gli istituti di credito fondiario ed edilizio e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere mutui per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa, previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante provvedimenti per l'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942; numero 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847 ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata;

Visto in particolare l'art. 5, ultimo comma, della citata legge n. 865 il quale stabilisce che, ai fini della predisposizione, da parte del comitato per l'edilizia residenziale, del programma triennale di cui al precedente art. 3, il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, indichi, entro 150 giorni dall'entrata in vigore di tale legge e, successivamente, entro il 30 settembre di ciascun anno, con proprio decreto, gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere mutui per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa previsti dalla legge stessa;

Vista la domanda con cui la Cassa di risparmio di Brà ha chiesto di essere designata a compiere le operazioni di mutuo previste dalla cennata legge n. 865, indicando, in via di massima, l'importo complessivo dei mutui che intende concedere e le relative condizioni;

Visti i precedenti decreti n. 236036/32-F in data 25 marzo 1972, n. 246172/32-F in data 26 marzo 1972, numero 244716/32-F in data 30 maggio 1972, n. 247891/32-F in data 24 giugno 1972 e n. 252585/32-F, in data 30 settembre 1972 con i quali sono stati designati ad operare ai sensi della ripetuta legge n. 865, altri 70 istituti di credito ed enti, nonché la Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria, di provvedere all'indicazione del suddetto Istituto di credito affinché lo stesso possa operare con sollecitudine in conformità a quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 5, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la Cassa di risparmio di Brà è indicata ad effettuare le operazioni di mutuo per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa previsti dalla medesima legge n. 865.

Art. 2.

L'Istituto di credito di cui all'articolo precedente effettuerà le operazioni di mutuo previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e statutarie che regolano la sua attività.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1973

p. *Il Ministro*: RUFFINI

(7253)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1973.

Conferma di un sindaco effettivo del Banco di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la tutela del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 36 del vigente statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio dei sindaci;

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1967 relativo alla nomina del sindaco effettivo, di competenza ministeriale;

Considerato che il predetto sindaco è scaduto dalla carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Il dott. Salvatore Viaggio è confermato sindaco effettivo del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli.

Il predetto resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7320)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1973.

Conferma di un componente il consiglio di amministrazione del Mediocredito regionale della Toscana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di istituti di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, recante nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato;

Visto l'art. 17 del vigente statuto del Mediocredito regionale della Toscana relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1969, con cui è stato nominato il consigliere di amministrazione, in rappresentanza del Tesoro;

Considerato che detto consigliere è scaduto dalla carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Savino Spinosi è confermato componente il consiglio di amministrazione del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, con sede in Firenze, in rappresentanza del Tesoro.

Il predetto resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7327)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1973.

Conferma di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernente l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, recante nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato;

Visto l'art. 16 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1969, con cui è stato nominato, per un triennio, il consigliere di amministrazione, in rappresentanza del Tesoro;

Considerato che detto consigliere è scaduto dalla carica ed occorre pertanto provvedere alla sua nomina per il triennio 1972-1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Fulvio Sudano è confermato componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, in rappresentanza del Tesoro per il triennio 1972-1974.

Il predetto resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7326)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1973.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernente l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Considerato che sono scaduti dalla carica, il sindaco effettivo ed il sindaco supplente di nomina ministeriale, nominati con precedente decreto 14 luglio 1968;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del citato istituto, per il prossimo biennio, in rappresentanza del Tesoro;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Il dott. Gerardo Lupi ed il dott. Ricardo Boutet sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, in rappresentanza del Tesoro, per il biennio 1972-73.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7319)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1973.

Approvazione delle condizioni di polizza per l'assicurazione complementare riguardante l'aumento periodico, presentate dalla società per azioni « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni di polizza per l'aumento periodico facoltativo delle prestazioni assicurate;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni di polizza per l'aumento periodico facoltativo delle prestazioni assicurate, presentate dalla società per azioni « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano.

Roma, addì 28 aprile 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(7338)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1973.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Circolo e cooperativa popolare di Cavagnano », con sede in Cavagnano di Cuasso al Monte.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 27 gennaio 1972 alla società cooperativa « Circolo e cooperativa popolare di Cavagnano », con sede in Cavagnano di Cuasso al Monte (Varese), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Circolo e cooperativa popolare di Cavagnano », con sede in Cavagnano di Cuasso al Monte (Varese), costituita per rogito notaio dottor Francesco Pedoja in data 12 maggio 1946 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 794 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Sergio Caramella ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(7414)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1973.

Approvazione del metodo ufficiale di analisi per la ricerca dell'olio di sansa negli olii di oliva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER LA SANITÀ

Visto l'art. 33 del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2594, contenente norme pel funzionamento delle stazioni di prova agrarie e speciali, col quale si stabilisce che le stesse stazioni debbono seguire i metodi di analisi determinati da questo Ministero;

Visto l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento per la esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno, dai laboratori incaricati, essere eseguite con i metodi prescritti da questo Ministero di concerto con quelli delle finanze e della sanità;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 19 giugno 1959, con il quale sono stati approvati i « metodi ufficiali di analisi per gli olii e grassi »;

Ritenuta la necessità di procedere all'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi approvati con il predetto decreto ministeriale;

Decreta:

E' approvato il seguente metodo ufficiale di analisi per la ricerca dell'olio di sansa negli oli di oliva.

RICERCA DELL'OLIO DI SANSA NEGLI OLI DI OLIVA

Premessa

Il metodo è idoneo a rivelare la presenza dell'olio di sansa anche quando la reazione Bellier-Carocci Buzi risulta negativa o dubbia.

Esso si ricollega all'analisi della frazione sterolica delle sostanze grasse e ne estende il campo di applicabilità consentendo contemporaneamente di dosare l'eritrodiolo ed un secondo componente in corso di identificazione.

Questi componenti sono presenti in sensibile quantità nell'insaponificabile dell'olio di sansa ed in quantità molto minore in quello degli altri oli di oliva.

Procedimento

Il metodo è identico a quello prescritto per l'analisi della frazione sterolica delle sostanze grasse, pubblicato nel supplemento n. 3 ai Metodi ufficiali di analisi degli oli e dei grassi (*Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 13 novembre 1972).

Nel « Modo di operare » si dovrà raccogliere quantitativamente, dalla lastra cromatografica, sia la banda relativa agli steroli che quella immediatamente inferiore, corrispondente all'eritrodiolo e all'altro componente.

Per l'analisi gascromatografica, oltre ai requisiti richiesti per la separazione dei TMSE degli steroli, deve aversi separazione dei TMSE dell'eritrodiolo e dell'altro componente che presentano tempi di ritenzione relativi al betasitosterolo rispettivamente di circa 1,5 e 1,6.

Espressione dei risultati

I valori percentuali dell'eritrodiolo e del secondo componente vengono espressi relativamente agli steroli secondo la formula:

$$C\% = \frac{E_1 + E_2}{E_1 + E_2 + \Sigma \text{ steroli}}$$

dove:

E_1 = area in mm^2 del picco dell'eritrodiolo

E_2 = area in mm^2 del picco del secondo componente

Σ steroli = somma delle aree in mm^2 degli steroli presenti.

La percentuale *C* non deve essere, negli oli di oliva di pressione e rettificati, superiore al 5,0%; un valore più elevato indica presenza di olio di sansa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la sanità
GASPARI

(7248)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

Zanier Luciano, il 5 agosto 1969 in Premia (Novara).

Colangelo Nicola, ispettore superiore R.T.A., il 9 agosto 1970 in Napoli.

Mele Antonio, vigile del fuoco, il 9 agosto 1970 in Napoli.

Pulcini Paride, appuntato di pubblica sicurezza, il 3 luglio 1971 in Torre Annunziata (Napoli).

Praticò Alfredo, appuntato di pubblica sicurezza, il 14 luglio 1971 in Pozzuoli (Napoli).

Nicastro Aniello, appuntato di pubblica sicurezza, il 27 luglio 1971 in Marina di Massa (Massa Carrara).

Auriemma Francesco, appuntato di pubblica sicurezza, il 24 agosto 1971 in Torre del Greco (Napoli).

(7245)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito nel comune di Venezia

Con decreto n. 97 in data 22 marzo 1973 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel nuovo catasto terreni del comune di Venezia, sezione Pellestrina, con i mappali 17 ed A del foglio di mappa 11, della superficie complessiva di mq. 29.430.

(7280)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili siti nel comune di Venezia

Con decreto n. 106 in data 22 marzo 1973 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato degli immobili distinti nel catasto terreni, del comune di Venezia con il mappale E-*b* del foglio 38, per una superficie di mq. 140 e nel nuovo catasto edilizio urbano del medesimo comune con i mappali E-1 ed E-2 del foglio n. 38.

(7281)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione provvisoria, concessa all'impresa Montedison, per il presidio sanitario Diserbo.

Si comunica che con decreto ministeriale 16 aprile 1973 del Ministro per la sanità è stata revocata, su rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il formulato Diserbo R, concessa, all'impresa Montedison, con decreto ministeriale 28 luglio 1970.

(7154)

Revoca, su rinuncia, di autorizzazioni provvisorie di presidi sanitari all'impresa Rumianca

Si comunica che con decreto ministeriale 5 aprile 1973 del Ministro per la sanità, su rinuncia dell'impresa interessata, sono state revocate le autorizzazioni provvisorie, concesse all'impresa Rumianca con decreto ministeriale 28 luglio 1970 e concernenti i formulati: Antene liquido, Panizol, Sanaflor, 006 Antimuffa, Cupramina, Ramital, Chinosan P 10, Coccitox giallo, Coccitox bianco, Certrol.

(7193)

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione provvisoria all'impresa S.I.P.C.A.M., per il presidio sanitario Chemit

Si comunica che con decreto ministeriale 5 aprile 1973 del Ministro per la sanità è stata revocata, su rinuncia, dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il formulato Chemit, concessa all'impresa S.I.P.C.A.M. S.p.a., con decreto ministeriale 28 luglio 1970.

(7192)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di diritto civile e di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza della Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena, sono vacanti le cattedre di diritto civile e di diritto costituzionale alla cui copertura la facoltà di giurisprudenza anzidetta intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7582)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 108, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 26 marzo 1969 dal sig. Sergas Giuseppe, avverso il decreto ministeriale n. 4272-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7132)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 86, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dalla signora Frandolic Franka in data 14 gennaio 1970, avverso il decreto ministeriale n. 4687-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7133)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 105, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 23 marzo 1970 dal sig. Siljan Miho, avverso il decreto ministeriale n. 6034-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7134)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 105, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 8 gennaio 1970 dalla signora Hrastic Antica nata Finderle, avverso il decreto ministeriale n. 7088-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7135)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 99, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 31 dicembre 1969 dalla signora Beletic Ruza nata Lonzani, avverso il decreto ministeriale numero 6459-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7136)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 112, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 27 dicembre 1969 dal sig. Brizzi Giovanni, avverso il decreto ministeriale n. 497-B del 20 settembre 1968 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7137)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 122, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 12 gennaio 1970 dal sig. Pajca Stanko, avverso il decreto ministeriale n. 5742-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7138)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 87, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 12 gennaio 1970 dalla signora Benic Antica Antonia nata Vozila, avverso il decreto ministeriale n. 5461-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7139)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 116, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 24 marzo 1969 dalla signora Adam Anna, avverso il decreto ministeriale n. 8208-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7140)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 109, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto in data 5 gennaio 1970 dalla signora Grzetic Amalija nata Gabrjelic, avverso il decreto ministeriale n. 7275-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7141)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 95, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 31 dicembre 1969 dal sig. Stokovac Nedeljko, avverso il decreto ministeriale n. 7127-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7142)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 124, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 22 gennaio 1970 dal sig. Cotic Albin, avverso il decreto ministeriale n. 5714-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7151)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 93, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 8 aprile 1969 dal sig. Iraci Giovanni, avverso il decreto ministeriale n. 4158-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043

(7144)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 98, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 16 giugno 1969 dalla signora Donadel Olivia, nell'interesse della signora Donadel Giuliana, avverso il decreto ministeriale n. 5503-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7145)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 110, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 21 gennaio 1970 dal sig. Rudan Alojz, avverso il decreto ministeriale n. 6430-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7146)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 94, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 13 gennaio 1970 dalla signora Milavec Maria nata Senkinc, avverso il decreto ministeriale n. 6598-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7147)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 121, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 14 gennaio 1970 alla signora Dusan Maria nata Vodopja, avverso il decreto ministeriale n. 7841-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7148)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 113, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 27 gennaio 1970 dal sig. Paliska Angelo, avverso il decreto ministeriale n. 4780-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7149)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 125, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 5 gennaio 1970 dal sig. Moratto Giovanni avverso il decreto ministeriale n. 4386-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7150)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 97, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 10 marzo 1969 dal sig. Franzoni Luigi, avverso il decreto ministeriale n. 5413-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7143)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 120, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 22 dicembre 1969 dal sig. Kapun Franc, avverso il decreto ministeriale n. 2532-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7152)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 119, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 23 marzo 1970 dal sig. Siljan Miho avverso il decreto ministeriale n. 7615-B del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(7153)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 96

Corso dei cambi del 19 maggio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,40	581,40	587 —	581,40	585 —	581,40	581 —	581,40	581,40	581,40
Dollaro canadese	581,20	581,20	587 —	581,20	585 —	581,20	580,75	581,20	581,20	581,20
Franco svizzero	189,50	189,50	187 —	189,50	186,50	189,50	188,50	189,50	189,50	189,50
Corona danese	96,24	96,24	96,75	96,24	96,10	96,25	96,34	96,24	96,26	96,24
Corona norvegese	102,40	102,40	103 —	102,40	102,60	102,40	103,10	102,40	102,40	102,40
Corona svedese	134,20	134,20	134 —	134,20	134,10	134,20	136 —	134,20	134,20	134,20
Fiorino olandese	205,40	205,40	205,65	205,40	205,20	205,40	205,35	205,40	205,40	205,40
Franco belga	15,15	15,15	15,17	15,15	15,10	15,15	15,20	15,15	15,15	15,15
Franco francese	132,80	132,80	132,92	132,80	133,10	132,80	132,80	132,80	132,80	132,80
Lira sterlina	1501,05	1501,05	1511 —	1501,05	1509 —	1501,05	1498 —	1501,05	1501,05	1501,05
Marco germanico	213,40	213,40	214,50	213,40	213,60	213,40	213,40	213,40	213,40	213,40
Scellino austriaco	29,2125	29,2125	29,22	29,2125	29,20	29,20	29,21	29,2125	29,21	29,21
Escudo portoghese	23,89	23,89	23,85	23,89	23,25	23,85	23,95	23,89	23,89	23,89
Peseta spagnola	10,05	10,05	10,14	10,05	10,15	10,05	10,19	10,05	10,05	10,05
Yen giapponese	2,2290	2,229	2,24	2,2290	2,21	2,22	2,24	2,2290	2,22	2,22

Media dei titoli del 19 maggio 1973

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	104,575
Redimibile 3,50% 1934	100,675
» 3,50% (Ricostruzione)	89,025
» 5% (Ricostruzione)	99,025
» 5% (Riforma fondiaria)	96,20
» 5% (Città di Trieste)	97,60
» 5% (Beni esteri)	94,675
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	94,425
» 5,50% » » 1968-83	94,575
» 5,50% » » 1969-84	95,925
» 6% » » 1970-85	98,475
» 6% » » 1971-86	98,70
» 6% » » 1972-87	98,725
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
» » » 5,50% 1976	100,075
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	99,025
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	97,075
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,60
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,375
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	100 —
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 maggio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	581,20
Dollaro canadese	580,975
Franco svizzero	189 —
Corona danese	96,29
Corona norvegese	102,75
Corona svedese	135,10
Fiorino olandese	205,375
Franco belga	15,175
Franco francese	132,80
Lira sterlina	1499,525
Marco germanico	213,40
Scellino austriaco	29,211
Escudo portoghese	23,92
Peseta spagnola	10,12
Yen giapponese	2,234

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esame colloquio a tre posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;

Visto il regolamento per il personale del Ministero, approvato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente disposizioni per l'applicazione dell'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari dalle università nei ruoli di altre amministrazioni;

Considerato che in rapporto alla disponibilità di posti alla data del 30 novembre 1972, nel ruolo della carriera direttiva scientifica degli sperimentatori, tre posti di detto ruolo debbono essere conferiti agli assistenti universitari ordinari a' sensi del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame colloquio a tre posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, di cui alla tabella *A* dell'allegato 1° al decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318.

Art. 2.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari nominati in seguito a pubblico concorso che:

1) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio;

2) siano in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie;

3) siano assistenti ordinari per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto;

4) siano in possesso dei requisiti generali prescritti per l'ammissione agli impieghi statali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, citato nelle premesse, escluso quello dell'età.

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1973.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale del personale, Ufficio concorsi, in Roma, via XX Settembre, 20, entro il 31 marzo 1973.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine. Saranno considerate pervenute in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

E' fatto obbligo al concorrente di dichiarare nella domanda:

1) il cognome e il nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) la qualità di assistente ordinario, la cattedra alla quale è addetto;

5) il concorso al quale chiede di essere ammesso;

6) il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Alla domanda dovrà essere allegato un certificato rilasciato dall'università attestante la qualità di assistente ordinario del candidato, la cattedra cui è addetto, la durata dell'effettivo e lodevole servizio di ruolo.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata nei modi di legge.

Art. 4.

L'esame-colloquio sarà integrato da una prova pratica e verterà sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di 7/10.

L'esame-colloquio avrà luogo a Roma, via Torino, 45, il giorno 20 aprile 1973 con inizio alle ore 8,30.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio dovrà essere esibito un valido documento d'identificazione.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere il colloquio nella sede e nel giorno indicati.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenza a favore di particolari categorie.

A tal fine i candidati risultati idonei dovranno far pervenire al Ministero entro quindici giorni dalla data in cui avranno ricevuta apposita lettera di invito i documenti all'uopo prescritti dalle vigenti disposizioni, che verranno indicati nella stessa lettera.

Art. 6.

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito, la graduatoria di merito e quelle dei vincitori e degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per la nomina, i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione — a pena di decadenza - i seguenti documenti in debito bollo:

1) copia dello stato di servizio rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione;

2) diploma originale di laurea o copia debitamente autenticata;

3) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o per lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere a' termine dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1359, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la

natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Art. 8.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti, conseguiranno la nomina in prova. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Ove entro il 1° novembre 1973 venga espletato un concorso pubblico a posti di sperimentatore, i vincitori del concorso di cui al presente bando saranno assunti in servizio con la stessa qualifica e decorrenza di quelli del concorso pubblico ed inseriti in ruolo nell'ordine ottenuto rapportando proporzionalmente il punteggio del concorso riservato a quello del concorso pubblico; qualora questo ultimo non venga espletato nel termine predetto, la decorrenza della nomina dei vincitori del concorso riservato non potrà essere posteriore al 1° novembre 1973 ed il collocamento in ruolo sarà effettuato secondo l'ordine dei punti riportati dai singoli vincitori.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1973

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1973
Registro n. 14, *foglio n.* 47

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

COLLOQUIO

Agronomia generale;
Coltivazioni erbacee;
Miglioramento genetico vegetale;
Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Rilievi su colture in campagna.

Roma, addì 31 gennaio 1973

Il Ministro: NATALI

(7350)

Proroga della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di sperimentatore riservato agli assistenti universitari ordinari e modifica della data dell'esame colloquio.

Le domande di ammissione al concorso per esame-colloquio a tre posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, riservato agli assistenti universitari, dovanno essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del relativo bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'esame colloquio avrà luogo il giorno 13 novembre 1973, a Roma, via Torino n. 45, con inizio alle ore 8,30.

(7351)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Ancona, nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a milleduecento posti di manovale in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 7 del 15 aprile 1973 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 maggio 1972, n. 4175, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Ancona nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16622.

(7290)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Venezia nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a novecento posti di cantoniere in prova.

Nel Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 24 del 31 dicembre 1972 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 novembre 1970, n. 23298, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Venezia nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi 900 posti di cantoniere in prova, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1969, n. 17725.

(7330)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a centocinquanta posti di aiuto applicato in prova.

Nel Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 22 del 30 novembre 1972 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 luglio 1972, n. 6955, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a 150 posti di aiuto applicato in prova, indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1969, n. 76.

(7331)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Firenze nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi mille posti di aiuto macchinista in prova.

Nel Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 23 del 15 dicembre 1972 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 giugno 1970, n. 17470, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Firenze nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi mille posti di aiuto macchinista in prova, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1969, n. 10849.

(7332)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la partecipazione al 2° concorso per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione del territorio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 507;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 23 maggio 1972 con il quale è stato bandito il secondo concorso, per titoli, per la iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale;

Considerato che il termine di scadenza per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso, fissato al 22 luglio 1972, è stato successivamente prorogato con decreto interministeriale n. 3314 del 22 luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 30 agosto 1972, al 20 ottobre 1972;

Ritenuto che dopo tale ultimo termine sono state presentate ancora numerose domande di aspiranti all'iscrizione nell'albo di che trattasi e che da più parti è stata sollecita la riapertura dei termini scaduti il 20 ottobre 1972, per dar modo anzitutto di considerare valide le domande pervenute posteriormente a tale data e per consentire altresì la partecipazione al concorso di più numerosi candidati;

Considerato che appare, pertanto, opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande al concorso di che trattasi per un periodo che si ritiene congruo fissare in giorni trenta;

Decreta:

E' riaperto il termine, scaduto il 20 ottobre 1972, per la presentazione delle domande ai fini dell'ammissione al secondo concorso biennale per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 507.

Il suddetto termine scadrà improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono considerate valide anche le domande di ammissione al concorso, pervenute tardivamente al Ministero dei lavori pubblici e cioè oltre il termine di scadenza del 20 ottobre 1972.

Roma, 26 marzo 1973

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

(7513)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modifica ai bandi di concorso, per esami, a posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, riservati agli uffici scolastici periferici del Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Sardegna e Sicilia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduti i decreti ministeriali 22 dicembre 1971, pubblicati nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 30 settembre 1972, con i quali furono indetti i seguenti concorsi:

Concorso pubblico, per esami, a quarantaquattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, riservati agli uffici scolastici periferici del Piemonte;

Concorso pubblico, per esami, a sessantadue posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, riservati agli uffici scolastici periferici del Veneto, Friuli-Venezia Giulia;

Concorso pubblico, per esami, a settantadue posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, riservati agli uffici scolastici periferici della Lombardia;

Concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, riservati agli uffici scolastici periferici della Liguria;

Concorso pubblico, per esami, a ventisette posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, riservati agli uffici scolastici periferici della Sardegna;

Concorso pubblico, per esami, a trentuno posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, riservati agli uffici scolastici periferici della Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 6 dei decreti ministeriali 22 dicembre 1971 è modificato come segue:

« al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 9 è stato modificato come segue:

« espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1972

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1973
Registro n. 24, *foglio n.* 324

(7442)

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di comandato presso la giunta centrale per gli studi storici di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 14 dicembre 1942, n. 766;

Visto il regolamento per il comando di professori di ruolo delle scuole e istituti di istruzione secondaria presso la giunta centrale per gli studi storici in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, n. 1269;

Visto il bando di concorso per il comando di un professore di ruolo presso la suddetta giunta, emanato dal presidente della giunta medesima in data 4 gennaio 1973 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 10 marzo 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopraindicato è composta come segue:

Presidente:

Ermini on. sen. prof. Giuseppe, vice presidente della giunta centrale per gli studi storici, con funzioni di presidente della giunta medesima.

Membri:

Brezzi prof. Paolo;
Accame prof. Silvio.

Le spese per il funzionamento della commissione saranno a carico della giunta.

Roma, addì 7 aprile 1973

Il Ministro: SCALFARO

(7357)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quattro posti di ingegnere geografo in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare.

Nella dispensa del Giornale Ufficiale della Difesa n. 12 in data 24 marzo 1973 (data di pubblicazione 29 marzo 1973) è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1973, registro n. 28 Difesa, foglio n. 278, riguardante l'esito del concorso per esami a 4 posti di ingegnere geografo in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare, indetto con decreto ministeriale 24 maggio 1972.

(7508)

REGIONE TOSCANA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Pistoia

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Pistoia n. 535 del 20 maggio 1971, con il quale veniva bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento, dei posti vacanti di ufficiale sanitario del comune di Pescia e del consorzio di igiene e profilassi tra la provincia ed i comuni di Monsummano Terme-Lamporecchio-Larciano e Pieve a Nievole, con sede in Monsummano Terme;

Visto il decreto del medico provinciale di Pistoia n. 535 del 23 marzo 1972, con cui venivano riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso;

Ritenuto di procedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi;

Viste le designazioni all'uopo pervenute dall'ordine dei medici chirurghi della provincia di Pistoia e dai comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1965, n. 834, alla legge 13 marzo 1958, n. 296 ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera:

1. Di costituire la commissione esaminatrice del concorso di cui alla premessa, come segue:

Presidente:

Olivotti dott. Sergio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Remigi dott. Renzo, direttore di sezione della prefettura di Pistoia;

Serafini prof. dott. Umberto, docente universitario, di ruolo di patologia medica;

Mazzetti prof. dott. Giuseppe, docente universitario, fuori ruolo, di igiene;

Cioffi dott. Pasquale, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Ippolito dott. Carmelo, ufficiale sanitario del comune di Montecatini Terme.

Segretario:

Guggino dott. Gaetano, consigliere, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Pistoia.

2. Di stabilire che la commissione esaminatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede in Pistoia, presso l'ufficio del medico provinciale.

La presente delibera sarà pubblicata a cura dell'ufficio del medico provinciale di Pistoia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino regionale, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pistoia e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Pistoia, all'albo pretorio della prefettura di Pistoia e dei comuni di Pescia, Monsummano Terme-Lamporecchio-Larciano e Pieve a Nievole.

Il Presidente: LAGORIO

(7291)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2541 del 28 maggio 1971, col quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1970;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso anzidetto e riconosciutane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate idonee al concorso in premessa:

1. Dattola Carmela Consolata	punti 72,090
2. Squillace Luigina	» 71,385
3. Martino Caterina	» 69,180
4. Attinà Olga	» 66,570
5. Manno Angela	» 65,680
6. Oliva Francesca	» 65,080
7. Stracuzza Grazia	» 64,720
8. Gullì Giovanna	» 63,240
9. Roscitano Iolanda	» 60,680
10. Scarfone Francesca	» 60,090
11. Forzano Giuseppina	» 59,785
12. Zaccuri Antonia	» 58,600
13. Larosa Ferdinanda	» 58,360
14. Nucera Francesca	» 57,960
15. Mallamaci Palma	» 57,350
16. Marrapodi Aurelia	» 57,070
17. Minniti Giuseppa	» 56,790
18. Faccì Teresa	» 55,505
19. Anastasi Teresina	» 52,590
20. Bruzzese M. Domenica	» 52,530
21. Favali Giulia	» 52,320
22. Sigilli M. Domenica	» 51,800
23. Romano Antonia	» 51,280
24. Facciolo Rosaria	» 51,240
25. Caserta Angela	» 50,240
26. Cacciola Caterina	» 45,503
27. Nucera Antonia	» 44,380
28. Catalano Giuseppe	» 43,505
29. Salerno Renata	» 41,120

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Reggio Calabria, addì 30 marzo 1973

Il medico provinciale: LANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1330 in data 30 marzo 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate idonee nel concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1970;

Ritenuta la necessità di far luogo alle assegnazioni delle condotte anzidette;

Viste le indicazioni delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza espresso, le candidate hanno inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le candidate sottosegnate sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco indicate:

1) Dattola Carmela: Reggio Calabria Valanidi di Trunca;
2) Squillace Luigina: San Lorenzo, frazione Ghorio;
3) Martino Caterina: Sant'Eufemia d'Aspromonte;
4) Attinà Olga: Delianova;
5) Manno Angela: Caulonia, frazione Ursini;
6) Oliva Francesca: Siderno superiore;
7) Stracuzza Grazia: San Roberto;
8) Gullì Giovanna: Rosarno centro;
9) Scarfone Francesca: Scido;
10) Forzano Giuseppina: Oppido Mamertina-Messignadi;
11) Zaccuri Antonia: San Pietro di Carida;
12) Larosa Ferdinanda: Roghudi;
13) Nucera Francesca: Canolo;
14) Mallamaci Palma: Careri centro.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Reggio Calabria, addì 30 marzo 1973

Il medico provinciale: LANIA

(7292)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1973, n. **14**.

Modifica della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 6 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 31 gennaio 1973, n. 11, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973, è così modificato:

« Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, è autorizzato a disporre con decreto il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi nell'elenco di cui al primo comma del precedente art. 6, nonchè a nuovi capitoli di spesa per le finalità di cui al primo comma dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e nei limiti di cui all'art. 136 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827».

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 44 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 5 marzo 1973

FANTI

(4136)

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1973, n. **15**.

Determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili nido, di cui all'art. 6 della legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'*8 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO PRIMO

Art. 1.

E' compito dei comuni o dei consorzi dei comuni provvedere all'istituzione, alla gestione e al controllo degli asili nido, garantendone il coordinamento con gli altri interventi sociali nell'ambito dei rispettivi territori.

Art. 2.

Il consiglio comunale, sulla base delle norme stabilite dalla presente legge, formula il regolamento della gestione degli asili nido.

Tale regolamento deve comunque indicare le forme di controllo e di verifica per il funzionamento dell'asilo nido e stabilire i criteri per la composizione del consiglio di gestione dell'asilo nido e le modalità per la sua elezione.

All'interno del consiglio di gestione degli asili nido deve essere equamente garantita la presenza di rappresentanti dei consigli comunali o dei consigli di quartiere o di frazione, ove esistenti, delle famiglie, degli operatori dell'asilio nido e delle formazioni sociali organizzate nel territorio comunale o consorziale.

Il regolamento inoltre deve fissare le competenze del consiglio di gestione assicurandogli la possibilità di intervenire nella definizione dei programmi di attività dell'asilo nido, compresi gli orientamenti e i metodi educativi.

Tale regolamento deve garantire, per la gestione, la più ampia partecipazione delle famiglie, degli operatori e dei cittadini del territorio, anche attraverso le opportune forme assembleari.

Nel caso di cui l'asilo nido sia gestito da un consorzio, il regolamento è adottato dall'assemblea del consorzio, sentiti tutti i consigli dei comuni consorziati.

TITOLO SECONDO

Art. 3.

I contributi per la costruzione e la gestione degli asili nido, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono erogati dalla Regione ai comuni e consorzi di comuni secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti e sulla base del piano regionale annuale di cui all'art. 5 della sopracitata legge.

Art. 4.

Entro il 30 aprile di ogni anno i comuni o consorzi di comuni, con domanda indirizzata al Presidente della Regione, inoltrano le richieste di finanziamento per la costruzione di asili nido o il riadattamento di immobili già esistenti.

Ciascuna richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia della deliberazione con la quale il consiglio comunale o il consorzio dei comuni ha adottato la decisione di costruire e gestire almeno per venticinque anni uno o più asili nido con indicazione delle fonti di finanziamento;

b) dichiarazione della proprietà di area o di immobile per i quali siano state avviate procedure di esproprio ai sensi della legge n. 865 o indicazione di area individuata con conseguente precisazione dei criteri di acquisizione;

c) planimetria in scala 1/2000 o 1/5000 su cui sia indicata l'area riservata all'asilo nido, la sua superficie e la viabilità principale; gli insediamenti industriali compresi nel raggio di ml. 1000 e gli eventuali plessi scolastici esistenti o in progetto;

d) indicazione della spesa analitica complessiva prevista e dell'ammontare delle eventuali somme stanziate per la costruzione dell'asilo nido o il riattamento di edifici esistenti.

Art. 5.

Sulla base delle richieste avanzate la giunta regionale elabora il piano annuale fissando la graduatoria per l'assegnazione del contributo, la priorità dell'intervento, le norme e i tempi di attuazione.

L'assegnazione dei contributi, da effettuarsi con decreto del Presidente della Regione, è comunque subordinata:

a) all'attestazione della piena ed effettiva disponibilità dell'area;

b) alla presentazione del progetto dell'asilo nido alla giunta regionale;

c) all'espletamento da parte del comune o consorzio di comuni di tutte le formalità per l'aggiudicazione del relativo appalto entro il termine inderogabile di quattro mesi.

Gli eventuali contributi non assegnati per decorrenza dei termini verrano concessi secondo le priorità stabilite dal piano regionale.

I contributi per le costruzione sono erogati in quote relative allo stato di avanzamento dei lavori secondo le norme che saranno previste nel regolamento di esecuzione.

Art. 6.

Non concorrono al contributo per la costruzione i comuni o i consorzi di comuni per quegli asili nido che abbiano beneficiato, allo stesso fine, di finanziamenti o sovvenzioni concessi in forza di altre norme legislative, esclusa la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 « Nuove norme per lo sviluppo della montagna».

Art. 7.

Entro il 30 aprile di ogni anno i comuni o consorzi di comuni inoltrano alla Regione le richieste di contributo per la gestione di asili nido.

Le richieste devono essere corredate dalla documentazione seguente:

a) deliberazione del consiglio comunale con cui sia stata a suo tempo assunta la gesione comunale dell'asilo nido; indicazione della capienza potenziale ed effettiva dell'asilo nido; indicazione della capaçità ricettiva potenziale dell'asilo nido;

b) bilancio consuntivo di gestione riferito all'esercizio precedente; preventivo riferito all'esercizio in corso; o bilancio di previsione per l'asilo di imminente apertura, in cui siano espresse alle corrispondenti voci dell'entrata l'entità dell'onere assunto dal comune e l'entità dell'eventuale concorso alle rette da parte delle famiglie e dei datori di lavoro;

c) organigramma del personale.

Art. 8.

Concorrono all'assegnazione del contributo per la gestione:

a) i comuni o consorzi di comuni che abbiano ottenuto il contributo per la costruzione;

b) i comuni o consorzi di comuni che abbiano costruito l'asilo nido prima dell'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

c) i comuni o consorzi di comuni che non abbiano usufruito dl contributo per la costruzione o che gestiscano asili nido in immobili non di proprietà del comune o del consorzio di comuni. Sono esclusi gli asili nido comunali che beneficino allo stesso fine di finanziamenti o sovvenzioni statali concessi in forza di altra forma legislativa.

TITOLO TERZO

Art. 9.

Spetta al Consiglio regionale:

a) determinare i criteri prioritari per l'assegnazione dei contributi per la costruzione e la gestione;

b) approvare il piano regionale annuale.

Spetta alla giunta regionale:

a) elaborare il piano regionale annuale nei tempi previsti dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

b) deliberare in ordine alla concessione dei contributi.

Spetta al Presidente della giunta regionale emanare i decreti di assegnazione dei contributi previa conforme deliberazione della giunta.

TITOLO QUARTO

Art. 10.

L'area da destinare ad asilo nido deve reperirsi in zona aperta, soleggiata, distante da fonti di inquinamento e di rumore, da scarichi industriali, da sedi di traffico intenso e preferibilmente in zone attrezzate a verde.

Spetta al regolamento di esecuzione specificare le caratteristiche dell'area e gli standards minimi di idoneità.

Art. 11.

La ricettività minima e massima dell'asilo nido è fissata rispettivamente in 25 e 60 posti-bambino.

I locali degli asili nido destinati all'accoglimento del bambino dovranno essere ubicati preferibilmente a diretto contatto con il terreno esterno, con esclusione, comunque, del seminterrato.

All'interno dell'asilo nido devono considerarsi fondamentali i seguenti spazi:

atrio;
spazio per i lattanti;
spazio per i semi-divezzi;
spazio per i divezzi;
servizi generali.

Il rapporto minimo fra la superficie utile netta e la ricettività è fissato in mq. 9,5 per ogni posto-bambino.

Art. 12.

Il personale degli asili nido comunali o consorziali è a tutti gli effetti dipendente del comune o del consorzio di comuni.

Sono fatti salvi tutti i diritti acquisiti dal personale in servizio degli asili nido al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Il rapporto minimo tra il personale educativo di cui all'articolo seguente ed i posti-bambino è determinato nella misura di una unità per ogni 5 posti-bambino.

Tutto il personale operante negli asili nido è partecipe della funzione educativa secondo il principio del lavoro di gruppo.

Art. 13.

In via transitoria, fino alla emanazione di una nuova normativa in materia di preparazione professionale, per il personale educativo di ambo i sessi è richiesto, fatta salva la preferenza per i diplomi di vigilatrice dell'infanzia e di puericultrice, di cui alla legge statale 19 luglio 1940, n. 1098, il diploma di Stato di assistente di infanzia o il diploma di scuola media superiore.

La Regione, per la continua formazione del personale educativo, promuove e coordina appositi corsi di qualificazione.

La frequenza ai corsi potrà essere iniziata non oltre il periodo di un anno dall'eventuale conferimento dell'incarico provvisorio.

Trascorso un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, potrà accedere ai corsi di qualificazione il personale fornito di diploma di scuola media dell'obbligo, che abbia maturato almeno tre anni di servizio negli asili nido e che si trovi in possesso degli ulteriori requisiti che verranno specificati con successivi provvedimenti.

Art. 14.

L'asilo nido si organizza in sezioni rispettivamente per i lattanti, i semi-divezzi ed i divezzi.

Esso rimane aperto per un minimo di otto ore giornaliere per tutto l'anno solare, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi.

Art. 15.

La vigilanza igienico-sanitaria è affidata alle Unità locali dei servizi sanitari sociali. Fino alla istituzione di queste, essa spetta all'ufficio sanitario del comune nel cui territorio è ubicato l'asilo nido.

Art. 16.

L'assistenza sanitaria e psico-pedagogica ai bambini dell'asilo nido è affidata alle Unità locali dei servizi sanitari sociali. Fino alla istituzione di queste, essa viene assicurata dagli enti gestori mediante l'intervento di èquipes di specialisti.

Art. 17.

Le norme di cui agli articoli 10, 11, 12, terzo comma e 15 della presente legge si estendono a tutti gli enti e le istituzioni sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione.

Art. 18.

L'esecuzione della presente legge verrà disciplinata da un regolamento contenente le norme tecniche ed amministrative da emanarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 7 marzo 1973

FANTI

(4531)

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1973, n. 16.

Disposizioni transitorie relative a commissioni e comitati operanti nei settori sanitario e dei servizi sociali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 13 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la nomina di commissioni e comitati operanti nei settori sanitario e dei servizi sociali, fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 11 ottobre 1972 n. 9, contenente norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla regione Emilia-Romagna, si osservano transitoriamente le norme della presente legge, in attesa di una nuova disciplina della materia, che sarà attuata dopo l'emanazione delle leggi che conferiranno la delega delle funzioni agli enti locali, di cui all'articolo 57 dello statuto e della legge sulla organizzazione degli uffici e la loro sfera di competenza.

Art. 2.

I membri non di diritto del consiglio provinciale di sanità sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, e dell'articolo 3, primo comma lettera *c*), della legge regionale 11 ottobre 1972 n. 9.

Il presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio è incaricato di presiedere il consiglio provinciale di sanità.

Le funzioni di segretario del consiglio provinciale di sanità sono disimpegnate da un funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato o degli enti locali.

Art. 3.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti previste dagli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sono presiedute da un funzionario trasferito o comandato alla regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato o degli enti locali con almeno dieci anni di anzianità nella carriera medesima. Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ostetrica condotta, previste dall'art. 12 del suddetto decreto, sono presiedute da un funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato o degli enti locali, con almeno 5 anni di anzianità nella carriera medesima.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato o degli enti locali.

Delle commissioni medesime non fa parte il componente di cui alla lettera *a*) dei citati articoli 8, 10 e 12.

Le commissioni di cui al primo comma sono nominate dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze per materia e per territorio. Il medico o il veterinario provinciale, per la scelta del Presidente, del componente di cui alla lettera *b*) e di uno dei componenti di cui alla lettera *c*) degli articoli 8, 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e del segretario, devono attenersi alle segnalazioni dell'Assessore regionale alla sanità. Quello dei componenti di cui alla lettera *c*) dei citati articoli 8, 10 e 12, che è scelto fra una terna proposta dall'ordine dei medici chirurghi, o dei veterinari della provincia in cui è stato bandito il concorso, è nominato dal medico o dal veterinario provinciali, previa segnalazione dell'Assessore regionale alla sanità.

Art. 4.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente si applica anche per la scelta che, ai sensi dell'art. 13 n. 5 del decreto del presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n 4, deve essere effettuata tra i funzionari, in possesso dei requisiti prescritti dalle rispettive disposizioni di legge, trasferiti o comandati alla Regione, del presidente, del segretario e dei componenti di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e alle lettere *a*) e *b*) degli articoli 13, 14 e 17 dello stesso decreto presidenziale nonchè, rispettivamente, alla lettera *b*) del citato art. 2 e alla lettera *c*) dei citati articoli 13, 14 e 17.

Il medico provinciale, quando sia il caso di avvalersi della facoltà prevista dal terzo comma dell'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 n. 854, dovrà informarne preventivamente il Presidente della giunta regionale, comunicando anche le sue proposte per l'eventuale applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 35 del testo unico delle leggi sanitarie suddetto.

La disposizione contenuta nel primo comma si applica anche per la costituzione della commissione giudicatrice dei concorsi per soli titoli ai posti di ufficiale sanitario, prevista dallo art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, fatta eccezione per il Presidente della commissione, per il quale vige l'indicazione contenuta nel citato art. 6.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami di cui all'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 475, per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato, è nominata dal medico provinciale competente per territorio, su segnalazione dell'Assessore regionale alla sanità, ed è composta:

a) da un funzionario trasferito o comandato alla Regione proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato o degli enti locali, con almeno dieci anni di anzianità nella carriera medesima, che la presiede;

b) da un funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive dei medici o dei farmacisti o dei chimici dello Stato o degli enti locali, con almeno cinque anni di anzianità nella carriera medesima, escluso il medico provinciale della provincia in cui è stato bandito il concorso;

c) da due farmacisti esercenti, di cui uno non titolare, designato dall'ordine provinciale dei farmacisti;

d) da un professore di ruolo, fuori ruolo, aggregato o incaricato di cattedra universitaria della facoltà di farmacia.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario, trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato o degli enti locali.

La commissione prevista dall'art. 8 della legge 2 aprile 1968 n. 475 è nominata, nel mese di gennaio di ogni anno, dal medico provinciale competente per territorio che la presiede ed è composta da due funzionari trasferiti o comandati alla Regione, provenienti dalle carriere direttive amministrative dello Stato o degli enti locali, segnalati dall'Assessore regionale alla sanità, e da due farmacisti iscritti all'albo professionale, di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, segnalati dall'Assessore regionale alla sanità su terna proposta dall'ordine dei farmacisti della provincia.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario trasferito o comandato alla regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato o degli enti locali.

Art. 6.

Per la nomina delle commissioni giudicatrici di concorsi di assunzione presso enti ospedalieri, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, al fine della scelta dei componenti e dei segretari, già riferita a funzionari del Ministero della sanità, ora sostituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, numero 4, da funzionari trasferiti o comandati alla Regione, le qualifiche richieste dalle rispettive norme sono equiparate alla anzianità di carriera nel modo seguente:

qualifica di ispettore generale o equiparata: funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive dello Stato o degli enti locali, con almeno 12 anni di anzianità nella carriera medesima;

qualifica di direttore di divisione o equiparata: funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive dello Stato o degli enti locali, con almeno 10 anni di anzianità nella carriera medesima;

qualifica di direttore di sezione o equiparata: funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive dello Stato o degli enti locali, con almeno 5 anni di anzianità nella carriera medesima.

Art. 7.

La commissione provinciale prevista dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1954 n. 251 è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 3, primo comma, lettera c) della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9 ed è composta da un funzionario trasferito o comandato alla Regione, proveniente dalle carriere direttive amministrative dello Stato o degli enti locali, in servizio presso la Sezione provinciale del comitato regionale di controllo, dal medico provinciale e dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Detta commissione ha sede presso l'ufficio del medico provinciale e decide sulle controversie per il rimborso delle spese di spedalità di soccorso e di assistenza di cui al citato art. 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251.

Art. 8.

Le norme della presente legge si osservano, in quanto applicabili, anche per la nomina di altre commissioni e comitati operanti nei settori sanitario e dei servizi sociali, le cui attribuzioni siano state trasferite o delegate dagli organi centrali e periferici dello Stato alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e 15 gennaio 1972, n. 9.

In particolare, il potere di nomina attribuito al prefetto si intende trasferito alla Regione e sarà esercitato ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9. Quello attribuito al medico o al veterinario provinciale si intende comunque conservato agli stessi ferma restando la facoltà di segnalazione dell'Assessore regionale. Per la nomina delle commissioni e dei comitati anzidetti, la scelta che si riferiva a funzionari o impiegati delle amministrazioni dello Stato, va effettuata tra funzionari o impiegati trasferiti o comandati alla Regione, tenuto conto delle equiparazioni stabilite nell'articolo 6.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 12 marzo 1973

FANTI

(4811)

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1973, n. 17.
Funzionamento dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del 22 marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna assicura, nei modi e nei limiti previsti dallo statuto e dalla presente legge, ai gruppi consiliari costituiti secondo le norme del regolamento del consiglio regionale la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni.

Fino all'approvazione del regolamento del consiglio regionale, la costituzione e la consistenza numerica dei gruppi consiliari sono accertate e dichiarate, agli effetti della presente legge, dall'ufficio di presidenza con sua deliberazione.

Art. 2.

L'ufficio di presidenza del consiglio assegna gratuitamente ai gruppi consiliari, nell'edificio che ospita il consiglio regionale, una sede adeguata alla loro consistenza numerica.

L'ufficio di presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi a disposizione del consiglio, all'allestimento, all'arredamento ed all'attrezzatura delle sedi dei gruppi consiliari.

I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.

In caso di cambiamento del presidente del gruppo, il presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico all'economo del consiglio regionale, il quale li dà in carico al presidente subentrante.

Art. 3.

In conformità ad apposito disciplinare emanato dall'ufficio di presidenza, i gruppi consiliari possono chiedere l'assegnazione di personale che, a qualsiasi titolo, presti servizio presso gli uffici della regione Emilia-Romagna.

L'ufficio di presidenza dispone l'assegnazione ai gruppi del personale, nell'ambito di quello dipendente, a sensi dell'art. 15 dello statuto, dall'ufficio stesso. Nel caso che il personale richiesto dai gruppi non appartenga a quello dipendente dall'ufficio di presidenza, l'ufficio provvederà previo assenso della giunta regionale.

In caso d'impossibilità, constatata e dichiarata dall'ufficio di presidenza, di reperire personale idoneo alla specifica funzione fra quello già in servizio presso la Regione, i gruppi consiliari possono chiedere che si provveda al reperimento ed all'assegnazione del personale loro necessario mediante conferimento di incarico a tempo determinato per lo svolgimento di compiti speciali, a sensi dell'art. 6, terzo comma, dello statuto.

L'ufficio di presidenza, ricevute le richieste di cui al comma precedente, promuove gli atti necessari a soddisfarle.

Gli incarichi conferiti a norma dei commi precedenti devono essere conformi alle condizioni economiche e normative stabilite al riguardo dall'ufficio di presidenza col disciplinare di cui al primo comma.

Art. 4.

Per le spese di funzionamento è assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo, a carico dei fondi a disposizione del consiglio regionale, costituito da:

a) una quota, uguale per ogni gruppo, di lire 300.000 mensili;

b) una quota, dipendente dalla consistenza numerica di ogni gruppo, pari a:

lire 120.000 mensili per ogni consigliere, per i gruppi comprendenti fino a cinque consiglieri;

lire 100.000 mensili per ogni consigliere, per i gruppi comprendenti oltre cinque consiglieri.

L'ufficio di presidenza liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo e ne autorizza il pagamento; esso inoltre, sulla base delle comunicazioni ricevute dai gruppi, prende atto con propria deliberazione delle variazioni intervenute nel numero o nella composizione dei gruppi consiliari, ed adegua i contributi da corrispondere ai gruppi ai mutamenti intervenuti, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il cambiamento si è verificato.

I contributi di cui al presente articolo decorrono dal 15 luglio 1970. Le somme dovute ai gruppi in riferimento agli anni 1970, 1971 e 1972 sono pagate in unica soluzione, al netto degli acconti già corrisposti.

Art. 5.

A titolo di copertura del costo del personale che, con riferimento al periodo dal 15 luglio 1970 al giorno di entrata in vigore della presente legge, ha prestato attività presso i gruppi

consiliari con oneri a loro carico, è corrisposto a ciascun gruppo un contributo « una tantum » nelle seguenti misure:

gruppi comprendenti fino a cinque consiglieri L. 12.000.000;

gruppi comprendenti da sei a quindici consiglieri: lire 18.000.000;

gruppi comprendenti oltre quindici consiglieri: L. 21.000.000.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge, ammontanti, al lordo di tutte le somme già erogate a titolo di acconto, a lire 224.500.000 per gli esercizi finanziari 1972 e precedenti, ed a lire 88.500.000 per l'esercizio finanziario 1973, si fa fronte:

quanto a lire 70.000.000, con i fondi provenienti dall'apposito capitolo di spesa inserito nel riparto della spesa, di cui al decreto ministeriale 5 giugno 1970, per l'esercizio 1971;

quanto a lire 92.000.000, con i fondi provenienti dal capitolo 00100 (spese per il funzionamento del consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1972;

quanto a lire 151.000.000, con la disponibilità del capitolo 00300 (spese per il funzionamento dei gruppi consiliari) del bilancio di previsione della regione per l'esercizio 1973, il cui stanziamento è elevato di lire 9.000.000 mediante storno dal capitolo 00110.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge, ammontanti a lire 99.000.000 si fa fronte con la disponibilità del capitolo 00300 (spese per il funzionamento dei gruppi consiliari) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1973, il cui stanziamento è ulteriormente elevato di lire 99 milioni mediante storno dal capitolo 00110.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa:

a) variazioni in diminuzione: lo stanziamento di cui al capitolo 00110 è ridotto di lire 108.000.000;

b) variazioni in aumento: lo stanziamento di cui al capitolo 00300 (spese per il funzionamento dei gruppi consiliari) è aumentato di lire 108.000.000.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 44 delo statuto regionale, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 21 marzo 1973

FANTI

(5286)

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 12 febbraio 1973, n. 9.

Contributi per favorire la dotazione delle camere degli esercizi alberghieri con impianti igienico-sanitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 27 *febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire la dotazione con impianti igienico-sanitari di camere negli esistenti esercizi alberghieri, la giunta provinciale è autorizzata a concedere, con le modalità e nella misura di cui agli articoli seguenti, contributi in conto capitale a favore dei proprietari, usufruttuari o affittuari degli esercizi medesimi.

Art. 2.

I contributi sono concessi semprechè il richiedente si impegni a dotare almeno 4 camere con una delle seguenti serie di impianti igienico-sanitari:

a) lavabo, vasca da bagno o piatto doccia, bidet e vaso;

b) lavabo, vasca da bagno o piatto doccia e vaso.

Ogni dieci camere apprestate, l'esercizio alberghiero dovrà essere dotato di un servizio per il personale da realizzarsi con una delle serie di impianti dianzi citate.

Le camere, nonchè gli impianti igienico-sanitari, devono rispondere ai requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437.

Art. 3.

Per ciascuna serie di impianti igienico-sanitari apprestata, sono concessi i contributi in conto capitale nella misura sottoindicata:

per la dotazione di cui al punto *a*): fino a L. 250.000 per camera;

per la dotazione di cui al punto *b*): fino a L. 225.000 per camera;

Art. 4.

Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili, per l'esecuzione dello stesso impianto, con altre provvidenze previste dalla legislazione vigente.

Art. 5.

La domanda per la concessione del contributo dovrà venire controfirmata anche dal proprietario dell'immobile, qualora il richiedente sia usufruttuario o affittuario dell'esercizio alberghiero. Essa va presentata all'assessorato competente in materia di turismo, corredata dalla seguente documentazione:

1) relazione tecnica;

2) piante dei piani con rappresentazione grafica delle camere in dotazione, distinguendo con diversa colorazione i servizi già esistenti da quelli ancora da realizzare;

3) preventivo di spesa;

4) dichiarazione dell'istante che gli impianti, per la cui realizzazione viene chiesto il contributo, non beneficiano di altre provvidenze previste dalla legislazione vigente.

Le domande di contributo, corredate dell'anzidetta documentazione, devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno.

Per l'anno in corso devono essere presentate entro sessasta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non possono essere accolte le domande relative a installazioni iniziate anteriormente alla presentazione delle domande stesse.

Art. 6.

La concessione del contributo, nonchè l'assegnazione del termine entro il quale gli impianti devono essere realizzati, sono disposte con deliberazione della giunta provinciale, previo esame, da parte dell'assessorato provinciale al quale è affidata la materia del turismo e in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31, della documentazione di cui al precedente articolo 5.

Art. 7.

Il contributo è corrisposto ai beneficiari in unica soluzione, dopo l'accertamento della regolare realizzazione degli impianti.

Art. 8.

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione, da parte del beneficiario, di apposita dichiarazione impegnativa di mantenimento della destinazione ad uso alberghiero dell'immobile finanziato per un quinquennio a partire dalla data di ultimazione dei lavori, pena la revoca delle provvidenze concesse.

La giunta provinciale può autorizzare il mutamento della destinazione alberghiera, quando ne sia documentata l'impossibilità sopravvenuta o la non convenienza, subordinatamente alla restituzione del contributo riscosso, maggiorato degli interessi legali per tutto il periodo del godimento.

Nel caso in cui la destinazione venisse mutata senza la autorizzazione predetta, il contributo concesso viene revocato.

Per il recupero del contributo erogato si procede ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 9.

Nella prima applicazione, le provvidenze disposte con la presente legge possono essere concesse anche a coloro che abbiano già realizzato gli impianti, purchè l'inizio dei lavori non risulti, per dichiarazione comunale, anteriore al 1° gennaio 1972.

Art. 10.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 100.000.000 a carico dello esercizio finanziario 1973.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 11.

Alla copertura dell'onere di L. 100.000.000 derivante dalla applicazione dell'articolo 10 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1972, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 12 febbraio 1973

L'assessore sostituto
del presidente della giunta provinciale
MARZIANI

Visto p. *Il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(4138)

LEGGE PROVINCIALE 20 febbraio 1973, n. 10.
Concorso straordinario sulla spesa di impianto, funzionamento, organizzazione e personale dei comprensori costituiti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del 27 febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata a corrispondere ai comprensori costituiti ai sensi della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, e per i primi tre anni dalla loro costituzione, un concorso straordinario sulla spesa di primo impianto, funzionamento, organizzazione e personale

Il concorso di cui al comma precedente è subordinato alla partecipazione finanziaria di tutti i comuni consorziati in ragione di almeno 200 lire per abitante residente al 1971 e non può in ogni caso superare la somma risultante dal riparto dei fondi disponibili sulla base dei parametri popolazione e territorio sempre riferiti al 1971.

Art. 2.

Per ottenere il concorso di cui al precedente art. 1, i presidenti dei consorzi costituiti debbono inoltrare domanda alla giunta provinciale entro il 30 settembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario per il quale chiedono il concorso, corredando la stessa di una relazione nella quale siano specificate le previsioni relative agli oneri ed alle entrate indicate all'articolo 1.

Alle domande successive alla prima, in aggiunta a quanto previsto al precedente comma, dovrà essere allegata una documentazione in ordine all'impiego dei fondi già erogati.

Il concorso viene deliberato dalla giunta provinciale entro il 30 ottobre dello stesso anno e liquidato dopo l'approvazione definitiva del bilancio cui si riferisce.

Per l'esercizio finanziario 1973 le domande di cui al primo comma vanno presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge mentre la deliberazione di cui al terzo comma va assunta entro i successivi trenta giorni.

Entro i termini previsti al precedente comma i comprensori che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già approvato il bilancio preventivo 1973 possono presentare la domanda anche per la sola variazione di bilancio.

Art. 3.

Per i fini di cui all'art. 1 della presente legge, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973;

L. 80.000.000 a carico degli esercizi finanziari 1974 e 1975.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di L. 100.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 3 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1972, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì, 20 febbraio 1973.

L'assessore sostituto
del presidente della giunta provinciale
MARZIANI

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(4139)

LEGGE PROVINCIALE 20 marzo 1973, n. 11.
Interventi a favore dell'agriturismo.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 3 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito un elenco degli operatori agrituristici della provincia autonoma di Trento.

Ad esso possono essere iscritti i conduttori di aziende agricole a titolo principale che pratichino o intendano praticare l'agriturismo singolarmente o in associazione.

Possono essere iscritti nell'elenco la moglie e i figli dei conduttori agricoli di cui al comma precedente purché questi ultimi diano il loro assenso.

All'iscrizione nell'elenco provvede una apposita commissione nominata dalla giunta provinciale e composta:

a) dal Presidente della giunta provinciale o da un suo sostituto;

b) da un funzionario della provincia autonoma di Trento, esperto in turismo;

c) da un funzionario della provincia autonoma di Trento, esperto in agricoltura;

d) da due rappresentanti delle categorie agricole, scelti fra terne di nomi proposte dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

e) da un rappresentante delle associazioni provinciali che si interessano di agriturismo;

f) da un rappresentante dell'Ente provinciale turismo.

Ai componenti della commissione di cui al precedente comma saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni.

Per ottenere l'iscrizione gli interessati dovranno inviare una domanda contenente l'indicazione dell'attività che intendono svolgere, con la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

Contro la decisione della commissione che nega l'iscrizione all'elenco è ammesso ricorso, entro 30 giorni, alla giunta provinciale.

Agli operatori iscritti nell'elenco viene rilasciato dal Presidente della giunta provinciale un certificato di operatore agrituristico indicante l'oggetto dell'attività praticabile dall'operatore nonché i limiti e le modalità di esercizio della stessa.

Art. 2.

Coloro che sono iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici potranno:

a) beneficiare dei contributi di cui all'articolo 4 della presente legge;

b) godere delle attività promozionali e di propaganda svolte da enti o da associazioni e comitati.

L'iscrizione nell'elenco comporta l'obbligo:

a) di esporre al pubblico il certificato di operatore agrituristico di cui al precedente art. 1;

b) di praticare l'agriturismo nei limiti e con le modalità indicate nel certificato medesimo.

Art. 3.

L'operatore agrituristico che per qualsiasi motivo venga meno agli obblighi di cui al precedente art. 2 o per il quale si accerti la perdita dei requisiti richiesti dall'art. 1 è cancellato dall'elenco con provvedimento motivato dalla Commissione di cui al medesimo art. 1.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso alla giunta provinciale nel termine di 30 giorni.

L'operatore cancellato dall'elenco viene privato del certificato di iscrizione.

La cancellazione dall'elenco per contravvenzione agli obblighi di cui all'art. 2 comporta, per gli operatori agrituristici che abbiano beneficiato dei contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 4, l'obbligo di restituire i contributi stessi, sempreché la cancellazione sia disposta entro 5 anni dall'avvenuta erogazione.

Art. 4.

Agli operatori agrituristici di cui all'art. 1, la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi per le seguenti iniziative:

a) sistemazione e arredamento di stanze o di alloggi da destinarsi all'utilizzo turistico;

b) sistemazione ed arredamento, nei fabbricati aziendali o sociali, di locali per la vendita al dettaglio o per il consumo di prodotti agricoli prevalentemente lavorati in proprio.

I contributi di cui al precedente comma sono concessi, con carattere di priorità, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e affittuari, singoli o associati, iscritti negli elenchi del servizio contributi agricoli unificati.

La giunta può inoltre concedere contributi per attività di promozione e di propaganda delle iniziative agrituristiche e per corsi di addestramento e formazione professionale a comitati ed associazioni fra operatori agrituristici comunque costituiti.

Art. 5.

I contributi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 4 sono determinati nella misura di L. 300.000 per ogni posto letto realizzato e fino ad un massimo di 8 posti letto.

I contributi di cui alla lettera *b*) possono essere concessi nella misura massima del 70% della spesa ammissibile e comunque non oltre l'importo di L. 1.000.000.

Con regolamento saranno precisati i requisiti tecnici che dovranno avere le opere previste dalle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 4.

I contributi di cui al secondo comma dell'art. 4 sono determinati sulla base di relazioni corredate da preventivi di spesa.

Art. 6.

Le domande di contributo di cui all'art. 4 dovranno essere presentate alla giunta provinciale entro il 31 marzo.

Per le opere di cui alla lettera *a*) le domande debbono essere accompagnate da una relazione illustrativa dei lavori.

Per le opere di cui alla lettera *b*) le domande debbono essere accompagnate, oltre che dalla relazione illustrativa dei lavori, anche da un preventivo finanziario e da una descrizione delle attività che si intendono esercitare.

Per le iniziative di cui al secondo comma dell'art. 4 la domanda deve essere corredata da una relazione nella quale sia specificato il programma ed il preventivo di spesa.

Art. 7.

L'erogazione dei contributi potrà essere disposta in via anticipata nei limiti del 70% del loro ammontare; per la rimanente quota l'erogazione avverrà previo accertamento della realizzazione delle iniziative ammesse a contributo.

Art. 8.

Con le procedure e con le modalità indicate ai successivi comma del presente articolo, possono essere individuate zone agrituristiche da valorizzare in modo unitario ed integrato.

L'individuazione di tali zone può avvenire sia su proposta dei consigli direttivi dei consorzi comprensoriali costituiti, sia su proposta dei sindaci interessati.

La proposta di cui al comma precedente, oltre alla perimetrazione della zona, deve contenere una schematica relazione delle possibilità agrituristiche della zona stessa.

La proposta è approvata dalla giunta provinciale.

Nell'approvare la proposta la giunta assegna ai proponenti un termine per la presentazione dei progetti di valorizzazione della zona.

Le previsioni comprese nei progetti di cui al precedente comma saranno tenute in particolare considerazione nell'applicazione delle leggi provinciali attinenti ai settori interessati dai progetti.

Art. 9.

Fino a quando non sarà operante la commissione di cui all'art. 1 della presente legge, e comunque non oltre il 31 dicembre 1973, all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 1 ed all'iscrizione nell'elenco degli operatori agrifuristici provvederà direttamente la giunta provinciale.

Nella prima applicazione della presente legge, le domande di contributo debbono essere presentate alla giunta provinciale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, unitamente alla domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici.

Art. 10.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, è autorizzato lo stanziamento di lire 300.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1973.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 11.

Alla copertura dell'onere di L. 300.000.000, derivante dall'applicazione dell'art. 10 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo

del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della Spesa tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1972, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Al maggior onere annuo valutato in lire 2.000.000, derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, a partire dallo esercizio finanziario 1973, si farà fronte con una quota di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 2.000.000, autorizzato con l'art. 2 della legge provinciale 28 gennaio 1963, n. 4.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti, negli appositi capitoli di bilancio.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(7103)

LEGGE PROVINCIALE 20 marzo 1973, n. 12.

Modifiche alla legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, concernente la tutela del paesaggio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 3 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, è aggiunto il punto seguente:

« 13) da un esperto da scegliersi anche fra i non appartenenti all'amministrazione provinciale ».

Art. 2.

Dopo l'art. 4 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, è aggiunto il seguente nuovo articolo:

« Art. 4-*bis* — commissioni comprensoriali per la tutela del paesaggio.

In ciascuno dei comuni ove hanno sede i consorzi comprensoriali previsti dall'art. 20 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, è costituita una commissione comprensoriale per la tutela del paesaggio, composta:

1) dal presidente del consorzio comprensoriale, che la presiede;

2) da un esperto da scegliersi preferibilmente fra i conoscitori dell'ambiente locale;

3-4) da un ingegnere e un architetto liberi professionisti, scelti da due terne proposte dai rispettivi ordini;

5) da un geometra libero professionista, scelto da una terna proposta dal collegio provinciale dei geometri;

6) da un architetto o ingegnere della provincia;

7) da un esperto in materia forestale.

La commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, gli ispettori onorari ed altri tecnici ed esperti o rappresentanti di enti e associazioni particolarmente interessati.

La commissione assegna le funzioni di Vicepresidente ad uno dei propri membri.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente della provincia.

La nomina dei componenti la commissione è conferita con provvedimento della giunta provinciale. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Per il componente di cui al n. 6) del primo comma viene nominato un supplente che interverrà alle riunioni in caso di assenza o impedimento del membro effettivo.

La commissione è convocata dal presidente o di propria iniziativa o su richiesta della giunta provinciale o di almeno quattro componenti.

Le adunanze della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri, sempreché partecipi il componente di cui al n. 6) del primo comma; le deliberazioni sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La giunta provinciale metterà a disposizione delle commissioni comprensoriali per la tutela del paesaggio il personale di segreteria necessario per assicurare il buon funzionamento delle commissioni stesse ».

Art. 3.

Al terzo comma dell'art. 12 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, le parole « sentita la commissione per la tutela del paesaggio » sono sostituite dalle seguenti: « sentita la commissione per la tutela del paesaggio di cui all'art. 4, integrata con la partecipazione di tre componenti la commissione comprensoriale competente per territorio, designati dalla commissione stessa ».

Art. 4.

L'art. 15 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, è sostituito dal seguente:

Assoggettamento dei lavori ad apposita autorizzazione

Al fine della tutela del paesaggio, chiunque voglia intraprendere nei territori o sui beni immobili di cui all'art. 1 lavori che possano alterarne lo stato fisico protetto dalla presente legge, deve presentare all'organo competente ai sensi dei successivi articoli domanda di autorizzazione, corredata di adeguata documentazione, ed astenersi dall'iniziare i lavori sino a quando non l'abbia ottenuta.

Di analoga autorizzazione deve munirsi chiunque intenda procedere a lottizzazioni di terreni soggetti a tutela ai sensi della presente legge.

La licenza edilizia eventualmente necessaria per i lavori e la autorizzazione comunale delle lottizzazioni, prevista dall'art. 5 della legge provinciale 3 agosto 1970, n. 11, non potranno essere rilasciate che subordinatamente alla concessione dell'autorizzazione ai fini paesaggistici richiesta ai sensi dei commi precedenti. Nei casi di cui ai successivi articoli 15-*bis* e 16, copia del provvedimento di autorizzazione dovrà essere previamente depositata presso il comune a cura del richiedente.

L'autorizzazione di cui al presente articolo vale per un periodo di due anni, rispettivamente di cinque anni ove si tratti di lottizzazione; trascorso tale periodo l'autorizzazione dovrà essere nuovamente richiesta.

Nel rilasciare l'autorizzazione, l'organo competente potrà apportarvi clausole particolari prescriventi l'adozione delle misure necessarie per la tutela del paesaggio.

L'autorizzazione è richiesta anche nel caso in cui nei territori o sugli immobili soggetti alla presente legge i lavori debbano svolgersi a cura dei comuni o di altri enti pubblici. Per i lavori che debbano compiersi a cura della provincia, al controllo ai fini paesaggistici provvedono direttamente gli uffici provinciali competenti.

Il controllo della giunta provinciale di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge provinciale 3 agosto 1970, n. 11, si estende anche agli effetti paesaggistici.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 11 della presente legge, qualora si verifichi una particolare necessità, per cui ogni indugio possa essere pregiudizievole, i proprietari o coloro che hanno il godimento del bene protetto possono, in deroga al presente articolo, provvedere direttamente ai lavori necessari ad evitare l'aggravamento del danno o l'avverarsi di un danno irreparabile, dandone contemporaneamente notizia alla commissione comprensoriale per la tutela del paesaggio competente per territorio e alla giunta provinciale.

L'autorizzazione prevista nel presente articolo non è richiesta per le opere destinate alla difesa nazionale ».

Art. 5.

Dopo l'art. 15 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, è aggiunto il seguente nuovo articolo:

« Art. 15-*bis* — *Autorizzazioni di competenza delle commissioni comprensoriali.*

Salvo quanto disposto nei successivi articoli 16 e 16-*bis*, il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 15 spetta alla commissione comprensoriale per la tutela del paesaggio competente per territorio.

La commissione deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o dalla presentazione della documentazione integrativa che la commissione stessa abbia eventualmente richiesto.

Nel medesimo termine tuttavia, qualora ne faccia richiesta il componente di cui al n. 6) dell'art. 4-*bis*, la domanda di autorizzazione, corredata della prescritta documentazione, sarà trasmessa dal presidente della commissione alla giunta provinciale, affinchè si pronunci. Ad analoga trasmissione il presidente della commissione potrà procedere di propria iniziativa. In ogni caso, della trasmissione sarà data contestualmente notizia all'interessato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente la giunta provinciale comunicherà direttamente all'interessato le proprie determinazioni entro 40 giorni dal ricevimento della domanda, dandone notizia al presidente della commissione comprensoriale ».

Art. 6.

L'art. 16 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, è sostituito dal seguente:

Autorizzazioni di competenza della giunta provinciale

Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 15 spetta alla giunta provinciale, ove riguardi l'esecuzione di lavori relativi alla apertura o all'ampliamento di strade, piste per sports invernali, gallerie, miniere, cave e torbiere, alla formazione di discariche, alla costruzione di dighe, di impianti a fune e relativi edifici di servizio o di impianti fissi su rotaia, alla posa di condotte per impianti industriali ed a qualsiasi tipo di palificazione.

In ordine a tali lavori la giunta provinciale si pronuncerà entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o dalla presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta, dopo aver sentito, eccezion fatta per i casi di dimostrata urgenza per opere provvisorie, il parere della commissione per la tutela del paesaggio di cui all'art. 4, che dovrà esprimerlo entro 20 giorni dalla richiesta.

I lavori di cui al primo comma, che siano stati iniziati fuori dei territori o immobili soggetti alla presente legge, ma in loro prossimità, e che possono recare pregiudizio per i loro attuali o prevedibili futuri sviluppi alla tutela ed alla valorizzazione dei territori ed immobili vincolati, possono essere sospesi in ogni tempo dalla giunta provinciale, la quale, chiesta ed ottenuta la presentazione di adeguata documentazione e sentito il parere della commissione per la tutela del paesaggio ai sensi del comma precedente, potrà prescrivere entro i successivi 60 giorni varianti da apportare ai progetti, tenendo conto dell'utilità economica dei lavori progettati ».

Art. 7.

Dopo l'art. 16 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, è aggiunto il seguente nuovo articolo:

Art. 16-*bis* — *Autorizzazioni di competenza dei sindaci*

Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 15 spetta al sindaco, che provvederà dopo aver sentito la commissione edilizia comunale, ove la domanda riguardi esclusivamente l'esecuzione dei seguenti lavori, semprechè essi non interessino zone soggette a solo restauro conservativo a norma degli strumenti urbanistici:

a) recinzioni;

b) coloritura esterna dei fabbricati;

c) sostituzione dei materiali di copertura dei fabbricati stessi;

d) costruzione di muri di sostegno o di contenimento;

e) pavimentazione di strade e piazze.

Qualora per i lavori di cui al comma precedente sia necessaria la licenza edilizia, il sindaco adotterà le proprie determinazioni ai sensi del presente articolo in sede di rilascio della licenza medesima.

Le determinazioni del sindaco debbono essere adottate entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o dalla presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta ».

Art. 8.

L'art. 17 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, è sostituito dal seguente:

Limiti alle facoltà degli organi competenti in sede di autorizzazione

Dopo l'approvazione con legge dei piani urbanistici, le commissioni comprensoriali per la tutela del paesaggio e la giunta provinciale nel pronunciarsi sulle domande di autorizzazione per lavori o lottizzazioni da intraprendere nei territori di cui allo art. 1, lettera *a*), non potranno imporre limiti alle altezze e alle cubature diversi da quelli previsti per le zone specificatamente destinate ad edificazione nei piani suddetti ».

Art. 9.

L'art. 20 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, è sostituito dal seguente:

Sospensione di lavori non autorizzati e restituzione in pristino

Ove nei territori o sui beni soggetti alla presente legge siano stati iniziati lavori senza la preventiva autorizzazione ovvero, la esecuzione degli stessi avvenga in modo difforme da quanto previsto nell'autorizzazione stessa, il Presidente della giunta provinciale ordina la sospensione immediata dei lavori.

Entro i successivi 60 giorni la giunta provinciale ha facoltà di ordinare la restituzione in pristino ovvero l'esecuzione delle opere divenute indispensabili, a causa dei lavori abusivamente eseguiti, per tutelare il paesaggio ».

Art. 10.

All'art. 22 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, le parole « la giunta provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « il Presidente della giunta provinciale ».

Art. 11.

Al primo comma dell'art. 25 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, le parole « della commissione per la tutela del paesaggio » sono sostituite dalle seguenti: « delle commissioni previste agli articoli 4 e 4-*bis* ».

Art. 12.

Il primo comma dell'art. 27 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, è sostituito dal seguente:

« I destinatari dei provvedimenti di cui agli articoli 15-*bis*, 16, 16-*bis*, 18, 19 e 26 primo comma, entro 30 giorni dall'avvenuta loro comunicazione, possono proporre ricorso alla giunta provinciale, che deciderà in via definitiva entro 120 giorni, sentito il parere della commissione per la tutela del paesaggio prevista all'art. 4 ».

Art. 13.

L'art. 36 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, è sostituito dal seguente:

Compensi ai componenti le commissioni

Ai componenti ed al segretario delle commissioni di cui agli articoli 4 e 4-*bis* della presente legge, saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni. Tuttavia l'importo massimo di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 27 novembre 1964, n. 11, è raddoppiato ».

Art. 14.

Le disposizioni di cui all'art. 12 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, non si applicano in caso di varianti a piani urbanistici già approvati alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Ove tuttavia la variante investa la totalità delle previsioni urbanistiche concernenti una o più zone e semprechè la delibera comunale di adozione della variante racchiuda, in ordine a tali zone, tutte le indicazioni volute dal secondo comma del citato art. 12, la giunta provinciale potrà deliberare di dar corso al

procedimento previsto dallo stesso articolo per l'inserzione della disciplina paesaggistica di quelle zone nel piano urbanistico. In tal caso valgono per queste zone le norme di cui all'art. 17 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12.

Art. 15.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non si sia ancora proceduto in qualche comprensorio alla formazione degli organi consorziali, la relativa commissione comprensoriale per la tutela del paesaggio sarà presieduta dall'Assessore provinciale competente. Col provvedimento di nomina della commissione la giunta provinciale ne determinerà la sede provvisoria.

Il presidente del consorzio comprensoriale, entro tre mesi dalla sua elezione, verrà nominato dalla giunta provinciale presidente della commissione comprensoriale per la tutela del paesaggio.

Art. 16.

Rimane soggetto alla disciplina precedentemente in vigore il rilascio delle autorizzazioni ai lavori per le quali sia stata presentata domanda prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Al maggior onere annuo valutato in lire 7.500.000, derivante dall'applicazione dell'art. 13 della presente legge, a partire dallo esercizio finanziario 1973, si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di lire 11.789.022, autorizzato con l'art. 3 della legge provinciale 28 gennaio 1963, n. 4.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle relative somme negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 18.

La presente legge entrerà in vigore nel quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(7104)

LEGGE PROVINCIALE 9 aprile 1973, n. 13.

Partecipazione della provincia al « Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 17 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La provincia autonoma di Trento è autorizzata a promuovere la costituzione ed a partecipare al capitale di una società per azioni, denominata « Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento ».

Finalità del centro è quella di concorrere — nel quadro della programmazione economica ed urbanistica della provincia — allo sviluppo economico e sociale del Trentino, mediante:

a) attività promozionale e di assistenza tecnica e amministrativa alle imprese aventi sede nel territorio provinciale e che vi svolgano o vi intendano svolgere attività economiche produttive di beni o di servizi in armonia con le priorità enunciate nei programmi economici provinciali;

b) la partecipazione in società per azioni che abbiano come oggetto sociale le finalità di cui alla precedente lettera *a*);

c) la partecipazione in società per azioni o enti di diritto pubblico extraprovinciali che svolgano attività economica e finanziaria, anche nel territorio e nell'interesse della provincia di Trento;

d) assistenza finanziaria sussidiaria a favore delle società di cui alla precedente lettera *b*), nella forma di fideiussione o di altre garanzie;

e) operazioni di leasing con le società di cui alla precedente lettera *b*);

f) compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare o immobiliare, compresa l'emissione di prestiti obbligazionari e con la sola esclusione della raccolta del risparmio nelle forme soggette alla disciplina della legge 7 margo 1938, n. 141.

Art. 2.

La giunta provinciale potrà autorizzare il Centro:

a) ad avvalersi delle disponibilità di energia e dei proventi spettanti alla provincia di Trento a norma dell'art. 11 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

b) a fare eseguire, eccezionalmente, opere di pubblica utilità in attuazione di previsioni contenute negli strumenti urbanistici o nei programmi economici o nella legislazione provinciale.

Art. 3.

La partecipazione al Centro della provincia autonoma di Trento è subordinata alle seguenti condizioni:

a) alla provincia autonoma è riservata la maggioranza del capitale sociale;

b) è riservato alla giunta provinciale il diritto di nominare — a norma dell'art. 2458 del codice civile — il presidente del consiglio di amministrazione, un numero ulteriore di membri del consiglio stesso e il presidente del collegio sindacale;

c) è riservato inoltre alla giunta provinciale il diritto di nominare — a norma dell'art. 2458 del codice civile — un consigliere su designazione delle minoranze politiche del Consiglio provinciale.

Art. 4.

La partecipazione al Centro della provincia autonoma di Trento è altresì subordinata alle seguenti condizioni:

a) il costituendo Centro non può a favore di una sola società per le operazioni di cui alle lettere *b*) e *d*) del precedente art. 1 assumere impegni complessivamente superiori al 20% del proprio capitale sociale, aumentato delle eventuali riserve;

b) la partecipazione in società per azioni di cui al punto *b*) dell'articolo 1 dovrà essere, di norma, di minoranza e solo eccezionalmente, per casi di particolare interesse socio-economico, la partecipazione potrà essere anche di maggioranza;

c) gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*) del precedente articolo 1 sono di norma indirizzati verso piccole e medie imprese — siano esse produttrici di beni oppure di servizi — e comunque verso quelle attività che, direttamente o indirettamente, comportino maggiori possibilità di occupazione, nonché maggiori possibilità di propulsione dell'economia provinciale;

d) sono assicurate al costituendo Centro rappresentanze nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale delle società in cui partecipa, proporzionali alla misura della partecipazione, e comunque di almeno un componente negli organi sociali predetti;

e) sono esclusi interventi in qualsiasi forma, aventi il fine di sostenere o di riassestare imprese manifestamente improduttive.

Art. 5.

La giunta provinciale ha la facoltà di comandare personale della provincia presso il Centro.

Art. 6.

Copia dei bilanci annuali del Centro, corredati dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, dovranno essere trasmessi, per informazione, dal Presidente della giunta provinciale al Consiglio provinciale, entro 60 giorni dalla pubblicazione disposta dall'art. 2435 del codice civile.

Art. 7.

Il Presidente della giunta provinciale è autorizzato a rappresentare la provincia nell'atto costitutivo della società ed in ogni occorrenza legale richiesta per la regolare costituzione.

Lo statuto della società e le successive variazioni dovranno non essere in contrasto con la presente legge ed essere approvate dalla giunta provinciale.

Art. 8.

Per le finalità della presente legge, la provincia di Trento è autorizzata a sottoscrivere ed a versare la quota del capitale sociale del costituendo Centro fino alla concorrenza di Lire 500 milioni.

La provincia è altresì autorizzata a versare al Centro l'importo di L. 25.000.000 per spese di avviamento.

L'importo di cui al comma precedente, concluso il periodo d'avviamento e comunque non oltre il 31 dicembre 1975 è utilizzato per la sottoscrizione di aumenti di capitale sociale.

Art. 9.

Per i fini di cui all'art. 8, primo comma, della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1973.

Per i fini di cui all'art. 8, secondo comma, è autorizzato lo stanziamento di lire 25.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nel corso dell'esercizio, possono essere utilizzati nell'esercizio successivo.

Art. 10.

Alla copertura dell'onere di lire 525.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede con una aliquota, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1972, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

L'assessore sostituto
del presidente della giunta provinciale
MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(7105)

LEGGE PROVINCIALE 9 aprile 1973, n. 14.

Disciplina dei nuovi compiti e del trattamento economico delle ostetriche condotte.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 17 *aprile* 1973

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le ostetriche condotte, oltre a disimpegnare i compiti previsti dal testo unico delle leggi sanitarie e dal regolamento per l'esercizio professionale dell'ostetrica approvato con regio decreto 26 maggio 1940, n. 1364, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, collaborano, entro i limiti delle competenze professionali loro spettanti, con gli enti attualmente preposti allo svolgimento dell'attività di profilassi, medicina preventiva, medicina sociale e medicina scolastica, nonché di educazione sanitaria.

Art. 2.

Gli stipendi annui lordi delle ostetriche condotte non possono essere inferiori alle seguenti misure:

4ª classe	3ª classe	2ª classe	1ª classe
1.350.000	1.530.000	1.710.000	1.800.000

La permanenza nelle classi di stipendio è fissata in anni tre per la quarta classe ed in anni cinque per la terza e seconda classe.

Art. 3.

Dalla data di attribuzione dello stipendio della prima classe, nonché nel periodo di servizio intercorrente tra una classe di stipendio e l'altra, alle ostetriche condotte competono aumenti periodici biennali costanti in numero illimitato ed in misura del 3,50 per cento sullo stipendio in godimento, rivalutabili all'atto del passaggio alle classi superiori.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui al comma precedente, si computa l'anzianità maturata alla data di attribuzione del nuovo trattamento.

Art. 4.

Alle ostetriche condotte debbono essere corrisposte le quote aggiunta di famiglia nella misura unica di lire 10.000 mensili e con le modalità previste per gli altri dipendenti del comune o per i dipendenti del comune capo consorzio nel caso di ostetriche consorziali.

Art. 5.

Alle ostetriche condotte deve essere corrisposta l'indennità integrativa speciale mensile nella misura e nelle forme previste dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Art. 6.

Le amministrazioni comunali e consorziali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliranno il nuovo trattamento economico e disciplineranno i compiti delle ostetriche condotte, adeguando alle norme di cui agli articoli precedenti gli speciali regolamenti previsti dall'art. 66 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e sostituito dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1963, n. 151.

Art. 7.

I miglioramenti economici previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1973.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme dello Stato in materia di stato giuridico e trattamento economico dei sanitari condotti.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

L'assessore sostituto
del presidente della giunta provinciale
MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(7106)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 dicembre 1972.

Regolamento di esecuzione dell'art. 75, lettera d), della legge provinciale di data 30 dicembre 1971, n. 20.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 6 *marzo* 1973)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige adottato con leggi costituzionali 26 febbraio 1948, n. 5 e 10 novembre 1971, n. 1;

Vista la legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5065-1063/48-I.Pers. datata 13 ottobre 1972;

Decreta:

Art. 1.

Elettorato attivo e passivo

Per l'elezione dei quattro rappresentanti del personale di cui alla lettera *d*) dell'art. 75 della legge provinciale datata 30 dicembre 1971, n. 20, sono elettori ed eleggibili tutti gli impiegati, gli ausiliari, nonchè il personale di cui alla legge provinciale 18 dicembre 1971, n. 17, che prestano servizio presso l'amministrazione, compresi quelli in servizio di prova.

Art. 2.

Esclusioni dell'elettorato attivo e passivo

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i dipendenti che, alla data del decreto di indizione delle elezioni, risultino in aspettativa per mandato politico, quelli che siano sospesi dalla qualifica o dal grado in seguito a procedimento disciplinare o sospesi cautelarmente dal servizio. Sono esclusi dall'elettorato passivo i membri di diritto del consiglio di amministrazione, i membri della commissione elettorale ed i rappresentanti di lista di cui rispettivamente agli articoli 4 e 6.

Art. 3.

Metodo elettorale

Il voto è personale, uguale, libero e segreto.

Le elezioni si svolgono secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 4.

Data delle elezioni, nomina della commissione e del seggio unico elettorale

La data delle elezioni è fissata con decreto del presidente della giunta provinciale, su deliberazione della giunta medesima, di intesa con le organizzazioni sindacali del personale.

Con lo stesso decreto vengono nominati la commissione elettorale ed il seggio unico elettorale, previsti rispettivamente dai successivi articoli 8 e 9.

Il decreto è pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 5.

Liste elettorali

A cura del Servizio organizzazione - Ufficio del personale, sono compilate le liste del personale avente diritto al voto, tenuto conto dei casi di esclusione prevista dall'art. 2. Dette liste indicano per ciascuno di essi il nome, cognome e la qualifica.

Le liste così compilate sono pubblicate nello stesso « Bollettino Ufficiale » che riproduce il decreto del presidente della giunta provinciale che indice le elezioni.

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione delle liste nel « Bollettino Ufficiale » ogni elettore può presentare alla commissione di cui al successivo art. 8, ricorso in carta semplice, sia contro la propria esclusione dalle liste, sia contro l'inclusione di elettori non aventi diritto al voto, nonchè per ogni altra circostanza che ritenesse dover rilevare in ordine alla regolarità della compilazione delle liste in parola.

Eventuali variazioni delle liste sono comunicate, a cura della commissione elettorale, al seggio unico elettorale di cui al successivo art. 9.

Art. 6.

Presentazione delle candidature

Entro quindici giorni dalla pubblicazione della data delle elezioni devono essere presentate alla segreteria generale della provincia le liste dei candidati sottoscritte da almeno trenta elettori.

Il diritto di presentare liste spetta alle organizzazioni sindacali ed a gruppi di dipendenti.

Le liste possono avere una propria denominazione.

Le candidature sono accompagnate dall'accettazione di ciascun candidato.

Con la presentazione delle candidature i sottoscrittori di ogni lista possono segnalare un rappresentante di lista.

Detti rappresentanti, da scegliersi tra il personale della provinciale, non possono essere candidati

Ogni elettore non può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Art. 7.

Liste dei candidati

Le liste dei candidati, compilate sulla base delle candidature riconosciute regolari dalla commissione elettorale sono pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » della Regione entro cinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

Ogni elettore può reclamare, con lettera raccomandata da spedirsi entro tre giorni dalla data di pubblicazione delle candidature, alla commissione elettorale per qualsiasi irregolarità od omissione.

La commissione procede, senza ritardo, alle rettifiche necessarie, che sono pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e comunicate al presidente del seggio previsto dal successivo art. 9.

Art. 8.

Commissione elettorale

La commissione elettorale è composta:

a) dal segretario generale della giunta provinciale o suo sostituto, con funzioni di presidente;

b) dal dirigente l'ufficio del personale;

c) da due impiegati con qualifica non inferiore a consigliere;

d) da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali del personale, e dalle stesse designato.

Essa riceve dalla segreteria generale le liste dei candidati.

In caso di riscontrate illegittimità ne comunica, per iscritto, i motivi al primo dei sottoscrittori invitandolo a provvedere entro 24 ore.

Infine la commissione dispone perchè le liste dei candidati siano pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » della regione.

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario della carriera di concetto. Delle operazioni della commissione viene redatto il relativo verbale.

I membri della commissione elettorale non possono essere candidati.

Art. 9.

Seggio unico elettorale

Il seggio si compone di un presidente, scelto fra i magistrati dell'ordine amministrativo, di quattro scrutatori scelti fra gli elettori, uno per ciascuno tipo di carriera, come indicato allo art. 15 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, comprendendo nella carriera ausiliaria il personale di cui alla legge 18 dicembre 1971, n. 17, e un segretario scelto fra gli impiegati di ruolo della carriera di concetto. Lo scrutatore, scelto dal presidente, assume la vice presidenza del seggio, coadiuva il presidente nello esercizio delle funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

Il seggio unico elettorale si riunisce presso la presidenza della giunta provinciale entro il quindicesimo giorno antecedente quello di votazione. Esso dovrà provvedere anzitutto alla autenticazione delle schede di votazione e successivamente alle operazioni di riscontro degli elettori, allo spoglio ed allo scrutinio delle schede pervenute.

Art. 10.

Della votazione

Per la votazione si osservano le seguenti norme:

1. Le schede di votazione sono conformi al modello allegato, sono stampate su carta di tipo unico e di identico colore a cura dell'ufficio del personale. Il seggio unico elettorale nella sua prima riunione fissata nel secondo comma del precedente art. 9 provvede all'autenticazione delle schede stesse con bollo e firma di almeno uno dei suoi componenti prima della spedizione delle schede agli elettori.

2. La spedizione delle schede è fatta a cura dell'ufficio del personale, mediante lettera raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno. Tale spedizione è fatta non oltre il quinto giorno antecedente quello di votazione.

3. Ciascun elettore vota la lista e può inoltre esprimere fino a quattro preferenze della lista votata. Il voto si esprime tracciando un segno nell'apposito spazio a fianco riservato.

4. La scheda votata viene introdotta in una busta priva di qualsiasi indicazione esterna che, sigillata, viene immessa in una seconda busta di formato maggiore portante l'indirizzo della presidenza del seggio elettorale presso la giunta provinciale in Trento ed indicante il nome e cognome del mittente nel lato posteriore. La spedizione di tale plico deve essere effettuata il giorno fissato per la votazione e non oltre le ore 18 del giorno medesimo, a mezzo raccomandata, pena l'invalidazione del voto. Saranno ammesse allo spoglio soltanto le buste pervenute al seggio entro e non oltre le ore 10 del quarto giorno successivo a quello fissato per la votazione.

5. Le operazioni del seggio avranno inizio alle ore 8 del quinto giorno successivo a quello fissato per la votazione e proseguiranno fino all'esaurimento, tuttavia il seggio dovrà essere in funzione nelle ore di ufficio anche nei tre giorni precedenti, per il ricevimento delle buste contenenti le schede di votazione che a cura del presidente dovranno, di giorno in giorno, essere incluse in appositi plichi sigillati e chiusi in armadi metallici fino alle ore 8 del giorno fissato per lo spoglio e lo scrutinio.

Le operazioni elettorali sono pubbliche.

6. Alle ore 8 del giorno indicato al numero precedente, il presidente, dopo constatata e fatta constatare l'integrità dei sigilli apposti sui plichi contenenti le schede pervenute nei giorni precedenti, dispone l'apertura dei medesimi. Accertata la regolarità della spedizione dei plichi di cui al precedente punto 4, il presidente incarica due scrutatori per il riscontro dei votanti annotando sulla lista elettorale a fianco di ciascun elettore l'arrivo della rispettiva busta.

7. Entro le ore 10 il presidente dichiara chiusa l'operazione di ricezione, dispone che l'operazione relativa al riscontro dei votanti prosegua fino al completo esaurimento e provvede perchè di tutte le operazioni fin qui compiute sia dato atto nel processo verbale compreso il riscontro numerico delle buste pervenute e degli elettori che dalle liste risultano non aver votato, nonchè di quelle pervenute fuori termine o invalidate. Il presidente stesso quindi, assistito da uno scrutatore e dal segretario, apre ad una ad una le buste che vengono raccolte a parte, estrae dalle stesse la busta contenente la scheda di votazione e la immette nell'apposita urna.

8. Ultimate le operazioni indicate ai numeri precedenti il presidente dispone le operazioni di spoglio e di scrutinio delle schede contenute nell'urna.

A tal uopo uno scrutatore preventivamente incaricato estrae dall'urna una alla volta le buste contenenti le schede, che vengono aperte e consegnate al presidente, il quale, assistito da due scrutatori proclama ad alta voce la lista ed i nominativi dei candidati votati; il presidente passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette assieme a quelle precedentemente spogliate. Il quarto scrutatore ed il segretario annotano separatamente su appositi prospetti il voto ed annunciano il numero dei voti successivamente raggiunti da ciascun candidato.

In caso di contestazioni in merito ad una scheda, la stessa non viene registrata, ma viene immediatamente vistata ed unita alle altre eventualmente contestate in precedenza, schede che verranno esaminate dopo ultimato lo spoglio. Tali operazioni devono essere compiute senza interruzione fino al loro esaurimento.

9. Il presidente uditi gli scrutatori, decide sulla validità delle schede o dei voti contestati durante lo spoglio, disponendone la registrazione.

Le schede di votazione dichiarate nulle vengono raccolte in plico a parte.

Delle operazioni compiute dal seggio elettorale viene dato atto nel processo verbale, nel quale vengono pure indicati i voti complessivamente raggiunti dalla lista e da ogni candidato. Formata la graduatoria dei candidati in ordine decrescente dei voti a ciascuno di essi attribuiti, il presidente dichiara chiuse le operazioni del seggio.

10. Assistito dagli scrutatori, il presidente forma un plico di tutte le schede spogliate i cui voti sono stati ritenuti validi, un secondo plico per le schede parzialmente valide, e un terzo contenente le schede bianche e quelle nulle.

Provvede a sigillare i tre plichi sull'esterno dei quali vi appongono le firme il presidente, almeno due scrutatori, il segretario e gli elettori presenti che ne facciano richiesta, disponendo quindi che i tre plichi, unitamente al verbale vengano rimessi alla segreteria generale della giunta provinciale.

Il verbale dovrà essere firmato da tutti i componenti il seggio, nonchè dagli elettori presenti, che ne abbiano fatto richiesta.

Art. 11.

Validità della scheda e dei voti

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qual volta si possa desumere la volontà dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

Sono nulle le schede:

a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) che non siano quelle prescritte dall'art. 10 e non portino la firma e il bollo di autenticazione.

Sono nulli i voti espressi oltre il quarto candidato

Delle schede nulle e dei voti annullati viene dato atto nel processo verbale.

Art. 12.

Il sistema di votazione è quello proporzionale puro con utilizzo dei resti.

Nel verbale di scrutinio dovranno risultare in particolare:

a) il numero dei votanti e quello dei voti validi;

b) il numero dei voti riportati da ogni lista ed il numero dei seggi attribuiti a quoziente intero;

c) il numero dei seggi attribuiti con i resti;

d) il numero delle preferenze attribuite, per ogni lista, ai candidati.

Risultano eletti, per ogni lista, i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze risulta eletto il candidato più anziano di età.

Art. 13.

Convalida degli eletti e loro nomina

Il presidente della giunta provinciale, sulla base del verbale di scrutinio del seggio unico elettorale, con proprio decreto su conforme deliberazione della giunta medesima, convalida la elezione e proclama i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti in conformità con l'art. 12 e provvede conseguentemente alla nomina dei 4 rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Surrogazione

I rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione, nominati a sensi dell'articolo precedente, che cessano dal servizio o sono sospesi dalla qualifica o si dimettano dalla carica, vengono sostituiti con le modalità di cui all'articolo precedente dai canditati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 15.

Onere finanziario

Ai componenti del seggio unico e della commissione elettorale, spettano i gettoni di presenza e i compensi di cui alla legge provinciale 27 novembre 1964, n. 11.

p. *Il presidente della giunta provinciale*
MARZIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1973
Registro n. 4, *foglio n.* 176

Allegato del decreto del presidente della giunta provinciale n. 204-1565/Legisl. dd. 29 dicembre 1972

FAC SIMILE DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Elezione di quattro rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione della provincia autonoma di Trento

Scheda di votazione

LISTA N. 1	LISTA N. 2	LISTA N. 3	LISTA N. 4
Candidati	Candidati	Candidati	Candidati
1. . . ☐	1. . . ☐	1. . . ☐	1. . . ☐
2. . . ☐	2. . . ☐	2. . . ☐	2. . . ☐
3. . . ☐	3. . . ☐	3. . . ☐	3. . . ☐
4. . . ☐	4. . . ☐	4. . . ☐	4. . . ☐
5. . . ☐	5. . . ☐	5. . . ☐	5. . . ☐

N. B.: **Il voto di lista si esprime mediante un segno di croce tracciato sulla lista prescelta, mentre il voto di preferenza si esprime mediante un segno di croce apposto nell'apposita casella a fianco del candidato prescelto. Si possono esprimere fino ad un massimo di 4 preferenze della lista votata.**

p. ***Il presidente della giunta provinciale***
MARZIANI

(4378)

ANTONIO SESSA, *direttore* — **DINO EGIDIO MARTINA**, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.